



Repubblica di San Marino

Comitato Sammarinese di Bioetica

*CADAVERI E RESTI UMANI NELLE
ESPOSIZIONI E VIOLAZIONE DELLA
DIGNITA'*

APPROVATO IL 18 giugno 2025

SOMMARIO

SOMMARIO	2
PRESENTAZIONE	3
INTRODUZIONE	5
IL CADAVERE COME RES SACRA EXTRA COMMERCIVM	7
IL CONTESTO NORMATIVO	9
a. Internazionale.....	9
b. Italia	11
c. San Marino	11
UTILIZZO DI CORPI NON RECLAMATI.....	13
COLLEZIONI DI RESTI UMANI IN MUSEI	16
RESTITUZIONE DI CORPI E RESTI UMANI NEI CONTESTI INTERNAZIONALI	19
RESTITUZIONE DI CORPI E RESTI UMANI AI FAMILIARI E AL PUBBLICO DOPO AUTOPSIA E ALTRE PRATICHE SCIENTIFICHE.....	23
ESPOSIZIONI	23
ESPOSIZIONI DI CORPI PLASTINATI.....	24
La tecnica della plastinazione	24
Il caso della mostra “Body Worlds”	27
La questione (irrisolta) della provenienza dei corpi	31
CONCLUSIONI	36
RACCOMANDAZIONI FINALI	38

PRESENTAZIONE

Il Comitato Sammarinese di Bioetica, fin dal suo primo mandato, ha dedicato numerosi documenti e pareri alla delicata questione del rispetto della dignità del cadavere¹ che rappresenta uno dei pilastri dell'antropologia sociale, tanto che, per convenzione, le prime forme di civiltà sono associate alle più antiche forme di necropoli.

In alcuni documenti, inoltre, il CSB ha esplicitamente affrontato la tematica della donazione del corpo o parti di esso e tuttavia ha ritenuto di tornare sull'argomento con un nuovo lavoro in virtù di recenti forme di esposizione di corpi umani e di loro parti ottenute con la tecnica della plastinazione. Tali esibizioni, diffuse in numerosi Paesi, hanno suscitato reazioni contrastanti nella società civile e nella comunità accademica.

Nel panorama bioetico internazionale, con la sola eccezione della Francia, non si registrano pronunciamenti da parte dei Comitati Nazionali di Etica/Bioetica, pertanto, il CSB ha deciso di richiamare l'attenzione su tali forme espositive utilizzando i risultati emersi dalle ricerche effettuate nel corso degli anni e pubblicate in un recente lavoro².

Nella redazione del presente documento, il CSB ha scelto di effettuare una netta distinzione tra l'utilizzo del corpo per fini terapeutici, fra i quali la donazione di organi, e per altre finalità, fra le quali la manipolazione cadaverica a scopo didattico, scientifico non strettamente terapeutico, o cosiddetto "artistico".

La prima pratica è presentata come l'esaltazione di un valore etico in deroga ai principi di inviolabilità e intangibilità del corpo. Tale deroga, in tal caso è giustificata dal beneficio per il ricevente e dall'atto di volontà consapevole e altruistico del donatore, sancito dall'istituto del consenso informato. La stessa, invece, nel secondo caso, è meno giustificata, se non talvolta discutibile, soprattutto in assenza di consenso. Il documento mette in guardia, infatti, dal rischio di depersonalizzazione e di "mercificazione" del corpo che si corre in alcuni casi.

Ancora, il CSB ha ritenuto di evidenziare la problematica legata ai "corpi non reclamati". Sebbene possa comportare positive ricadute scientifiche (prospettiva utilitaristica), da un punto di vista puramente bioetico non utilitaristico la dissezione di un corpo non reclamato solleva problemi di rispetto dell'autonomia personale e delle possibili ultime volontà del defunto.

La riflessione centrale è rivolta al tema delle collezioni di resti umani e delle esposizioni. La gestione etica di tali pratiche (si pensi a "*Body Worlds*") è un tema in evoluzione, pertanto il CSB sottolinea la necessità di linee guida chiare, basate sul rispetto dei principi etici fondamentali e sulla trasparenza riguardo alla provenienza e all'utilizzo dei resti.

¹ Nell'ordine: *L'Accertamento di morte* (2013), *Risposta alla richiesta di parere su aspetti etici riguardanti l'utilizzo di parti anatomiche derivate da cadaveri umani* (2014), *Donazione del corpo o parti di esso a fini terapeutici o scientifici* (2016), *Bioetica delle catastrofi* (2017), *Processo decisionale nella presa in cura della persona malata nel fine vita* (2019), *Risposta alla richiesta di parere urgente su aspetti etici legati all'uso della ventilazione assistita in pazienti di ogni età con gravi disabilità in relazione alla pandemia di Covid-19* (2020), *Umanizzazione delle cure e accompagnamento alla morte in scenari pandemici* (2021), *Parere sugli aspetti etici del progetto di formazione di cani da ricerca per resti umani e tracce ematiche* (2021). Documenti e pareri reperibili al seguente indirizzo: <https://bioetica.sm/>

² L. BORGIA, RM. GAUDIO, *La dignità del cadavere e dei resti umani nelle esposizioni. Tra diritto e bioetica*. Archivio giuridico online (issn 2282 2828), vol. III, n.2, 2024.

Il problema della restituzione dei resti umani ai familiari è presentato come un imperativo etico e come affermazione di un'esigenza antropologica fondamentale. Nel riaffermare il riconoscimento della comune dignità umana di defunto e congiunti, Il CSB sottolinea la necessità di non eludere l'esigenza di identificare, spesso con fatica e in modo non sempre immediato ed univoco, soluzioni valide agli ostacoli logistici alla realizzazione di tale imperativo.

Un'attenzione particolare viene rivolta al consenso informato, inteso chiaramente come il cardine bioetico irrinunciabile in grado di discriminare tra un utilizzo eticamente accettabile o problematico del corpo umano o di parti di quest'ultimo. Tale garanzia, sia diretta (espressa volontà *in vita*) o mediata (presunta o espressa dai familiari), è in grado di legittimare eticamente *post mortem* la donazione di organi a scopo di trapianto. Al contrario, per altre finalità la mancanza di consenso solleva gravi questioni etiche in quanto l'utilizzo del corpo per fini didattico-scientifici” o cosiddetti “artistici” senza il consenso del soggetto *in vita* è equiparabile ad una “mercificazione” e viola l'autodeterminazione e la libertà personale.

Nel prendere atto del dibattito in corso nella comunità bioetica e giuridica sui limiti dell'istituto del consenso informato, il CSB sottolinea la necessità di stabilire quanto debba essere dettagliata la conoscenza e/o le istruzioni fornite dal donatore riguardo all'utilizzo del proprio corpo *post mortem* e si concentra, soprattutto, sul dubbio che il consenso alla donazione implichi automaticamente l'autorizzazione a utilizzi diversi dal trapianto, tra i quali quelli riferibili alla dissezione pubblica o a progetti che hanno la pretesa di definirsi “artistici”. Il dibattito su tale materia rimane aperto.

L'auspicio è che tale documento possa generare una riflessione nella comunità bioetica internazionale e tra i Comitati Nazionali di Bioetica, chiamati a sensibilizzare e informare la società sugli aspetti bioetici e biogiuridici, finora ignorati, di fenomeni in forte espansione.

Il documento è stato approvato nella seduta del 18 giugno 2025, all'unanimità dei presenti: Borgia, Cantelli Forti, Gaudio, Garofalo, Hrelia, Raschi, Santori, Selva, Strollo. Assenti alla seduta hanno inviato la propria adesione Carinci, Griffo, Iwanejko, Stefanelli.

La Presidente del CSB
Luisa M. Borgia

INTRODUZIONE

La tendenza alla depersonalizzazione, intesa come progressiva erosione del riconoscimento dell'unicità e dell'irripetibilità di ogni individuo, rappresenta una sfida sempre più pressante nel mondo contemporaneo. Tale dinamica rischia di ridurre la complessità umana a categorie uniformi e impersonali e si manifesta sotto diverse forme, alcune più evidenti e brutali, altre più sottili ma non per questo meno insidiose, che rischiano di violare la dignità umana e sono quindi particolarmente delicate e cariche di implicazioni etiche.

Tra queste ultime, le pratiche di trattamento dei resti umani al di fuori di contesti scientifici, con particolare riferimento all'esposizione, pongono interrogativi etici fondamentali sul rispetto dovuto all'unicità e all'irripetibilità di ogni esistenza. L'oggettivazione del corpo inanimato, privato del suo vissuto e della sua individualità, rischia di innescare un processo di depersonalizzazione che nega la sacralità intrinseca di ogni essere umano.

È interessante notare come la potenziale perdita di individualità appena riferita trovi un'eco inquietante, ad esempio, nel mondo digitale contemporaneo, dominato da algoritmi che, pur nella loro apparente neutralità, tendono a uniformarci e a categorizzarci influenzando profondamente la nostra percezione della realtà e mettendo a rischio il riconoscimento della specificità di ogni persona.

Il presente documento si concentrerà sulla disamina degli aspetti costitutivi della manipolazione cadaverica in relazione al rispetto della dignità dell'essere umano non più animato da essenza vitale e, in particolare, esplorerà come tale pratica possa allontanarsi sideralmente dall'uso benefico di parti del corpo a scopo terapeutico tipico della "donazione degli organi" - coerentemente con quanto ben rappresentato nel documento del CSB del 2016 intitolato *Donazione del corpo o parti di esso a fini terapeutici o scientifici* - per inserirsi in un contesto più ampio di potenziale depersonalizzazione. La manipolazione cadaverica realizzata a beneficio di un ricevente e a detrimento di un donatore, lungi dal raffigurare un uso strumentale e svilito di parti del corpo umano, rappresenta, infatti, l'esaltazione di un valore etico, come ben esplicitato nel citato documento nel punto qui di seguito riportato: «(...) il CSB riconosce nella donazione del corpo o parti di esso a fini terapeutici o di ricerca e formazione un atto di altissima valenza morale, individuando i principi bioetici di riferimento a tutela dei soggetti coinvolti, donatore e ricevente (...)».

Cosa rende così antitetici la disponibilità alla donazione *post mortem* del corpo o di parti di esso a scopo di trapianto e l'uso dello stesso corpo esanime con finalità "altre", non strettamente terapeutiche?

Come verrà meglio esplicitato successivamente, un primo discriminante risiede nel fatto che la donazione *post mortem* è un atto di volontà consapevole e altruistico la cui eticità è sostenuta dalla necessità legale del consenso, diretto o mediato che sia. L'utilizzo del corpo o di parti di quest'ultimo per altre finalità potrebbe, invece, avvenire anche senza consenso e, per tale motivo – al di là di altri possibili elementi critici -, è destinato a sollevare questioni etiche più complesse. Esso, infatti, può avvenire in deroga ai principi di inviolabilità e intangibilità, se realizzato per fini terapeutici o

scientifici ma non in casi nei quali finalità meno nobili ed altruistiche richiamano fortemente in gioco i dettami della coscienza morale.

Quanto appena segnalato, comunque, non rappresenta la nostra disamina nella sua totalità. Nel presente documento, infatti, oltre ai già citati elementi critici sollevati dalle esposizioni e, tra queste, quelle dei corpi plastinati, il CSB affronta altri aspetti tutt'altro che secondari della tematica in esame fra i quali l'utilizzo dei corpi non reclamati, le collezioni di resti umani in musei, la restituzione e la sepoltura degli stessi.

A tal fine, dopo una rapida esposizione dei contesti normativi internazionale e sammarinese, il documento entrerà nel cuore dello scottante tema del cadavere, '*res sacra extra commercium*' per poi analizzare la forma e la molteplicità dei significati del cadavere. Esso, infine, passerà all'esame di cosa, dalla collezione all'esposizione per usi scientifici non terapeutici, sia eticamente accettabile fare col-, nel-, e sul corpo cadaverico.

La conclusione del documento non potrà prescindere, infine, dalle considerazioni bioetiche emerse nel corso della trattazione per le indicazioni, i moniti e le raccomandazioni che ne potranno scaturire.

IL CADAVERE COME RES SACRA EXTRA COMMERCIU

Nella storia dell'umanità, la "salma" ha sempre rivestito un significato sacrale, legato al bisogno di dare un senso al mondo. La rivoluzione galileiana ha separato scienza e fede ed influenzato, così, la visione del corpo soprattutto dopo la morte. Se in passato aveva valenze religiose e sociali, oggi la salma richiama sia laici sia credenti soprattutto all'adempimento delle volontà del defunto.

Il rispetto del cadavere ha permeato ogni epoca, fin dalle prime forme di vita sociale delle quali si ha notizia, come testimonia la comparsa dei riti funerari e della sepoltura che ha caratterizzato il percorso di civilizzazione dell'essere umano, dapprima per contrastare le conseguenze dello scempio dei cadaveri e, successivamente, con la comparsa del senso di trascendenza, per consentire all'anima del defunto di trovare la pace e la via dell'aldilà.

Pertanto, il culto dei morti e il rispetto del corpo attraverso i riti della sepoltura o della cremazione sono espressione di un profondo sentimento della natura umana e di valori etici, sociali e civili presenti in ogni cultura, in virtù di uno *status* speciale attribuito agli esseri umani rispetto ad altri organismi biologici. La spiritualità, la capacità cognitiva, la parentela e altre caratteristiche sono le fondamenta per l'attribuzione della dignità agli esseri umani anche dopo la morte, con trattamenti e rituali speciali dei cadaveri³.

Tuttavia, solo nel diritto romano troviamo la prima definizione giuridica del cadavere, indicato come *res sacra ed extra commercium* a cui è dovuto rispetto in virtù della dignità che si riconosce alla persona in vita.

Analogamente, per il diritto moderno la persona è un fine e non un mezzo. Pertanto, se non è oggetto ma "soggetto", il corpo assume una dignità infinitamente superiore alla "cosa".

La dignità umana rappresenta un valore che impone la protezione dei diritti, dell'autonomia e dell'integrità fisica e psicologica del vivente. Nel caso del cadavere, ossia del corpo di chi è stato vivente, invece, essa richiama a una tematica più complessa, in quanto la morte interrompe molte delle caratteristiche originarie della persona, tra le quali autonomia e raziocinio. Tuttavia, se la dignità nasce dalla relazione tra l'individuo e la società che non viene completamente eliminata dalla morte, anche dopo quest'ultima persiste un "valore morale" legato al corpo in quanto "memoria" di un vissuto dal quale traspare la dignità della persona, valore che di per sé merita rispetto. Da tale considerazione promana il divieto della "mercificazione" del corpo umano vivente o non vivente che, in quanto dotato di un valore intrinseco, non ha un prezzo.

Oggi abbiamo raggiunto un grado di evoluzione notevole, tanto che la tecnologia e l'intelligenza artificiale permettono addirittura di creare scenari in 3D non reali o un chirurgo potrebbe essere in grado di operare un paziente in California manovrando gli strumenti a distanza senza abbandonare il proprio presidio ambulatoriale londinese. In un simile contesto, appaiono ormai inalienabili diritti quali l'autodeterminazione e la libertà personale da cui discende un consenso valido, la protezione di privacy e dati personali oltre al rispetto delle disposizioni del proprio corpo dopo la morte e appare, quindi, iniquo equiparare di fatto a "merce" cadaveri o parti di questi ultimi dei quali, senza

³ Ibidem

il consenso dei soggetti in vita, venga autorizzato l'utilizzo con qualsiasi modalità a fine didattico-scientifico o cosiddetto "artistico".

IL CONTESTO NORMATIVO

a. Internazionale

Come è noto, e ampiamente documentato, la storia delle dissezioni su cadaveri ha avuto un percorso tortuoso e le condizioni sono mutate nel corso del tempo⁴. Le limitazioni alle moderne forme di dissezione sono frequentemente attribuite alle obiezioni religiose, in particolare riferite al Medioevo⁵, ma va tenuto presente anche una particolare forma di obiezione “laica” quando la dissezione riguarda i corpi ai quali i dissettori siano legati da familiarità o vicinanza personale e sociale. Ad esempio, nella Bologna del XV secolo, un prerequisito formale era che il defunto provenisse da una città distante almeno 30 miglia⁶; nel corso dei secoli la scelta avveniva più frequentemente per i corpi “non reclamati”, fino ad arrivare ai corpi “donati”.

Sebbene oggi i programmi di donazione possano essere considerati la regola generale, ben pochi Paesi si sono dotati di una specifica regolamentazione nazionale e, spesso, ove presente, quest’ultima rappresenta una norma di carattere locale⁷. In Germania e negli USA⁸, ad esempio, la dissezione anatomica è regolata da leggi regionali sulla sepoltura lievemente diverse l’una dall’altra ed in alcune aree, in mancanza di alcuna legge esplicita, la donazione del corpo viene praticata semplicemente “in analogia” alla legge sui trapianti⁹.

Il motivo di tale carenza normativa risiede nel fatto che i programmi regolamentati di donazione dei corpi comportano alcune incertezze etiche e giuridiche, tra le quali quelle che riguardano il ruolo da attribuire ai parenti del defunto e l’uso effettivamente legittimato della donazione¹⁰. La questione non è di poco conto, se si considerano le molteplici forme di utilizzo dei corpi, comprese quelle cosiddette “artistiche” rappresentate dalle mostre di cadaveri plastinati o dalla dissezione pubblica.

⁴ R. PORTER, *The greatest benefit to mankind. A medical history of humanity from antiquity to the present*. London: Harper Collins. 1997; Richardson R., Death, *Dissection and the Destitute*, 2nd ed. London: Phoenix Press. 2001.

⁵ R.E. ELIZONDO-OMANA et al., *Dissection as a teaching tool: Past, present, and future*. Anat Rec 285:11–15. 2005.

⁶ K. PARK, *The criminal and the saintly body: Autopsy and dissection in Renaissance Italy*. Renaissance Quarterly 47:1–33. 1994.

⁷ S. MCHANWELL et al., *The legal and ethical framework governing body donation in Europe – A review of current practice and recommendations for good practice*. European Journal of Anatomy. 2008. 12:1–24. Per i riferimenti alle norme internazionali sulla donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica in alcuni Paesi europei e negli USA, si rimanda al seguente indirizzo: [Camera dei deputati Dossier NIS16031](#). In ambito europeo e in una prospettiva più ampia, nel 1991 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha adottato la Raccomandazione 1159 (1991) relativa all’armonizzazione delle regole in materia di autopsia, sulla base della quale il Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la Raccomandazione n. R (99) 3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull’armonizzazione delle norme in materia di autopsia medico-legale (adottata il 2 febbraio 1999). La Raccomandazione non è vincolante per gli Stati membri, tuttavia, essa fornisce un quadro strategico e proposte che i governi possono applicare in ambito nazionale. La Commissione non dispone di informazioni in merito allo stato dell’attuazione o del recepimento a livello nazionale della Raccomandazione (99) 3 negli Stati membri, o sulla necessità di aggiornarla, come suggerito dal firmatario (si veda: A. FARINETI, R. ZOJA, *La Raccomandazione del Consiglio d’Europa diretta ad uniformare le procedure autoptiche medico legali*, Archivio di Medicina Legale Gennaio 1009, 4–13; G. PIERUCCI, M. COLONNA, M. BACCI, R. ZOJA, R.M. GAUDIO, *Proposta di procedure standard per l’autopsia medico-legale*, Riv. It. Med. Leg. XXVII, 2005, 127–183). La Commissione Europea ha poi emanato la [Raccomandazione dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori](#).

⁸ T.H. CHAMPNEY, *A proposal for a policy on the ethical care... cit.*

⁹ R. KLEINKE, *Ein Blick auf die Körperspende des Jahres 1845 Einblick in die Körperspende heute*. Dissertation. Centrum für Anatomie. Berlin: Charité - Universitätsmedizin Berlin. 2007.

¹⁰ A. WINKELMANN, *Consent and Consensus*, cit.

Ci si interroga sul fatto che il donatore debba avere una conoscenza dettagliata di come il proprio cadavere verrà utilizzato o lasciare istruzioni dettagliate su ciò che ritiene opportuno in tale ambito.

In una prospettiva di derivazione Kantiana secondo la quale il corpo umano dovrebbe avere una dignità ma non un prezzo, le leggi esistenti relative alla dissezione anatomica mirano ad escludere qualsiasi commercializzazione del cadavere umano e delle parti dello stesso.

Recenti scandali riguardanti la ritenzione di cadaveri in decomposizione o di organi in ospedali e università europei¹¹ rischiano di minare la fiducia nei servizi sanitari nazionali. Analogamente, notizie di furti illegali di organi, vendite “volontarie” di parti del corpo in tempi di necessità e mercimonio di cadaveri in assenza di norme nei Paesi in via di sviluppo rivelano un’incessante attenzione del mercato ai corpi e ai resti umani. La situazione diventa ancora più oscura quando sedicenti “artisti” utilizzano parti del corpo e campioni anatomici senza consenso¹².

Tutto ciò ha indotto le istituzioni a intraprendere un percorso di riflessione per costruire un quadro regolatorio giuridico per l’utilizzo dei corpi e dei resti umani secondo principi etici.

Il Consiglio d’Europa ha promulgato nel 2015 un’apposita Convenzione contro il traffico di organi umani¹³.

Purtuttavia, i programmi di donazione di corpi non possono escludere forme di transazione finanziaria nelle quali sia interdetta la ricompensa economica al donatore o la “vendita” di parti del corpo. Ciò significa che le spese relative al trasporto, alla conservazione e alla lavorazione devono essere chiaramente riconoscibili pur nella complessità di operazioni che non sempre rendono facilmente identificabili le necessarie distinzioni fra queste ultime e i prezzi di acquisto delle parti del corpo¹⁴. Inoltre, la motivazione degli anatomopatologi e di chiunque altro utilizzi il corpo e parti di esso non dovrebbe giustificare finanziamenti, dal momento che la ricerca e la formazione medica è solitamente fondata sul progresso della scienza e sulla qualificazione del personale medico. Ciò implicherebbe anche il consenso più ampio della comunità per la ricerca con soggetti vulnerabili, specie ove la donazione del corpo sia finalizzata ad accrescere la conoscenza scientifica con particolari ricadute positive per la comunità locale, in analogia a quanto affermato nella Dichiarazione di Helsinki 2013: il gruppo coinvolto nella ricerca dovrebbe anche «essere in grado di trarre beneficio dalle conoscenze, dalle pratiche o dagli interventi che risultano dalla ricerca». I donatori dei corpi, ovviamente non potranno trarre alcun beneficio dai futuri progressi della medicina, ma si aspettano che i possibili benefici derivanti dal proprio atto potranno ricadere sui membri della loro comunità.

¹¹ The Telegraph. *Spanish University storing donated corpses in ‘Chamber of Horrors’*. 2014. May 19: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/10841862/Spanish-university-storing-donated-corpses-in-chamber-of-horrors.html>; The Guardian. *Body parts found in University of Cologne’s cellars*. 2012. Mar 13: <http://www.theguardian.com/world/2012/mar/13/body-parts-university-cologne-cellars>;

¹² N. CLARK, *Dead serious? Photo of Damien Hirst with severed head riles Richard III academics*. The Independent. 2013 Jul 12: <http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/dead-serious-photo-of-damien-hirst-with-severed-head-riles-richard-iii-academics-8706571.html>.

¹³ Consiglio d’Europa, *Convenzione contro il traffico di organi umani*, 2015, ratificata dall’Italia nel 2016.

¹⁴ D. DICKENSON, *Body Shopping—Converting Body Parts to Profit*. Oxford: Oneworld. 2008; K. HOEYER, *Tradable body parts? How bone and recycled prosthetic devices acquire a price without forming a ‘market’*. BioSocieties. 2009. 4:239–256.

b. Italia

Per quanto riguarda la volontà della donazione degli organi, vige il principio del consenso o del dissenso esplicito (art. 23 della Legge n. 91 del 1° aprile 1999; Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000), altrimenti delegata ai familiari, nel rispetto della manifestazione in vita del congiunto, ovvero quanto espresso al momento del rilascio della carta di identità (art. 3 comma 8 bis DL 30 dicembre 2009, n.194 convertito dalla Legge n.25 del 26 febbraio 2010).

Per quanto riguarda la disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, la norma di riferimento è la legge n.10 del 2020, ai sensi degli artt. 3 e 4 (in ordine a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2017, n.219) ed ai sensi dell'art.8 (in ordine a quanto previsto dal DPR n. 47/2023) che disciplina le modalità, i tempi di conservazione, richiesta, trasporto, utilizzo e restituzione del corpo del defunto nonché l'esclusione dei corpi già affetti da malattie infettive trasmissibili, sottoposti a trattamenti recenti con radionuclidi terapeutici; a riscontro diagnostico o ad autopsia giudiziaria; con gravi mutilazioni ed estese ferite aperte di natura post-traumatica; di individui suicidi; di individui deceduti all'estero. Tale legge affranca quanto già previsto dal Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 285/1990), che dedica il Capo VI al Rilascio di cadaveri a scopo di studio (artt. 40-43)

Viene previsto che la dichiarazione di disposizione del proprio corpo sia consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati istituita presso il Ministero della Salute (di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205). In tal senso un ulteriore aggiornamento legislativo (DM Salute del 24 aprile 2024) riporta le caratteristiche delle strutture candidabili fra i centri di riferimento per conservazione e utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di studio, formazione e ricerca scientifica, premessa l'adozione di misure idonee a garantire la tracciabilità di tutte le fasi di utilizzo del corpo e delle parti anatomiche anche ai fini della successiva restituzione. In particolare, il dettato legislativo prevede che l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro (art.7) e che i centri restituiscano il corpo stesso alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna.

c. San Marino

A San Marino la materia dell'utilizzo di sangue, cellule, tessuti e organi dell'essere umano è regolata dalla Legge 21 gennaio 2010 n. 7, che demanda all'Authority le funzioni di controllo e promuove l'adozione di appositi decreti delegati per recepire Le Direttive europee, le Direttive comprese nei temi previsti dall'art. 152 del Trattato di Amsterdam, e le Raccomandazioni dell'OMS in tali materie.

Non vi sono dettati normativi sammarinesi ad hoc per la destinazione del proprio corpo, ad eccezione delle disposizioni sulla cremazione previste agli articoli 5¹⁵ e 6 nella Legge di modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria del 15 marzo 2010 (Legge 4 febbraio 2010 n.35)¹⁶.

Ad ogni modo, non è previsto che un cadavere (anche successivamente ad autopsia) sia in alcun modo oggetto di ulteriore attività se non quella cimiteriale.

Così come il Codice penale italiano prevede i delitti di manomissione di cadavere (il vilipendio art 410, e l'uso illegittimo di cadavere art 413), anche il Codice penale della Repubblica di San Marino contempla i reati contro la fede religiosa e i sentimenti verso i defunti nel Capitolo II del Titolo terzo (reati contro la società). L'interesse tutelato è costituito dal sentimento di pietà verso i defunti a prescindere dalla fede religiosa, come rispetto istintivo del defunto.

L'art. 263 riguarda il “Vilipendio di cadavere”: «Chiunque vilipende un cadavere, ne rimuove o disperde i resti, è punito con la prigione di secondo grado». Nel vilipendio rientrano le dimostrazioni di disprezzo/oltraggio, ma anche toni di scherno e/o ingiuria del cadavere. L'art.264 punisce la distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere con la prigione di terzo grado. Sono entrambe reati comuni, che prevedono la punibilità solo nella loro fattispecie dolosa.

¹⁵ Art.5 Legge 4 febbraio 2010 n. 35: «La cremazione della salma è consentita soltanto quando risulti chiara la volontà di ricorrere a tale pratica, espressa dal defunto o dai suoi familiari, così come risultano dagli atti dello Stato Civili o da atto sostitutivo di atto notorio. Tale volontà deve risultare attraverso una delle seguenti modalità: a) disposizione testamentaria del defunto; b) dichiarazione in vita di cui al successivo art.7; c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute... d) volontà del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo... e) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdette...».

¹⁶ L'art.28 del Regolamento di Polizia Mortuaria del 1910 prevedeva che i cadaveri di persone morte in ospedale o a domicilio – quando in vita fossero stati a carico della “beneficenza governativa” - potessero essere consegnati trascorse 24 ore dal decesso per ragioni di studio o indagini ai medici-chirurghi che ne facciano espressa domanda. Tale articolo deve considerarsi caduto in desuetudine non essendo più in vigore la legge relativa alla beneficenza governativa.

UTILIZZO DI CORPI NON RECLAMATI

L'utilizzo dei corpi non reclamati in sala settoria è stata abitudinaria per gran parte del XIX e del XX secolo ed è ancora legalmente praticata in alcune parti del mondo, in particolare dove la donazione incontra obiezioni culturali e religiose. In tali contesti, i "corpi non reclamati", ossia di coloro che muoiono senza parenti conosciuti o qualcun altro che "rivendichi" il corpo per la sepoltura, o anche di coloro che non possono permettersi le spese per la sepoltura vengono assegnati ai dipartimenti di anatomia che si assumono il diritto di dissezionare i cadaveri sostenendo poi i costi per la sepoltura.

La dissezione di un corpo non reclamato non necessariamente comporta una violazione della dignità ma non è lecito ritenere che la persona deceduta avrebbe approvato la dissezione del proprio corpo. Pertanto, a livello individuale, tale pratica può essere considerata una violazione dell'autonomia personale e delle ultime volontà del defunto. Inoltre, bisogna considerare che l'uso di corpi non reclamati spesso rappresenta una discriminazione nei confronti delle persone povere che non possono permettersi una sepoltura e/o non hanno i mezzi per prendersi cura dei propri morti. Pertanto, la semplice consapevolezza che coloro che muoiono senza parenti o senza mezzi economici per la sepoltura possano essere affidati all'anatomopatologo può essere inquietante e minare la fiducia della comunità nei confronti degli specialisti che, di fatto, trovano in tale contesto la maggiore sfida da affrontare.

In una prospettiva bioetica utilitaristica, la dissezione di un corpo non reclamato reca potenziali benefici per un gran numero di persone, facendo avanzare la conoscenza medica, a fronte di un danno per pochi. Tale argomentazione sostiene che il beneficio percepito è così grande da giustificare, in alcuni casi, una pratica eticamente dubbia. Ciò sarebbe accettabile nell'approccio etico di John Stuart Mill e in quello della prima formulazione dell'utilitarismo di Jeremy Bentham, che vedono la "più grande felicità" del maggior numero di persone come l'obiettivo generale delle decisioni morali. Tuttavia, lo stesso Bentham, nella sua successiva formulazione dell'utilitarismo, ha superato il concetto della massimizzazione del numero di persone, ritenendo inaccettabile che la maggioranza possa godere di grandi benefici a spese di una sofferenza enorme per la minoranza, e ha quindi radicato l'utilitarismo nella massimizzazione del benessere aggregato.

Pertanto, risulta difficile accettare che alcune persone debbano essere danneggiate a beneficio di altre, producendo un'evidente ingiustizia e, in una prospettiva bioetica non utilitarista, dovrebbe essere evitato l'uso dei corpi non reclamati e dovrebbe essere creato un registro apposito in relazione alla sede di provenienza. Un modo per affrontare la tematica potrebbe essere ricercare un consenso sui limiti di accettazione della donazione del corpo in una società la cui cultura è contraria a tale pratica.

Al momento, proprio per le ambiguità bioetiche relative alla dissezione anatomica e alla donazione dei corpi, una delle poche certezze è rappresentata dalla necessità di produrre norme chiare e trasparenti. Tra le più autorevoli Linee Guida internazionalmente riconosciute, figurano quelle

emanate nel 2012 dalla Federazione Internazionale degli Anatomopatologi (IFAA) per l'utilizzo dei corpi e tessuti umani per esami autoptici¹⁷ e nel 2023 per l'educazione anatomica e la ricerca¹⁸.

La prima Raccomandazione del 2012 prevede la necessità di richiedere ai donatori un consenso informato finalizzato attraverso una decisione libera e consapevole che esclude, di conseguenza, i minori e gli altri soggetti "incompetenti" oltre che, esplicitamente, i prigionieri ospitati nel braccio della morte. Non vengono inclusi nel consenso i parenti o la comunità, ma ci si auspica che i donatori discutano i loro desideri con i loro familiari affinché anche i parenti più stretti possano firmare il modulo in un'ottica di maggiore trasparenza tra istituzioni, potenziali donatori e parenti di questi ultimi nell'arco dell'intero processo. Viene, pertanto, esclusa la donazione per iniziativa dei familiari senza il consenso del donatore. Un tale processo di ricerca del consenso rappresenta un'interazione tra pari, contrapposto all'uso di corpi non reclamati o all'uso di parti del corpo provenienti da altri continenti. Quest'ultima modalità, utilizzata per rifornire comunità carenti di corpi donati, rappresenta la meno convincente perché può sovrapporsi al commercio clandestino.

In tale ottica, la donazione del corpo dovrebbe essere promossa come un servizio alla comunità locale e non solo come astratto progresso universale delle conoscenze e delle competenze mediche.

Le recenti Raccomandazioni dell'IFAA del 2023, che integrano le precedenti, risentono dello sviluppo delle tecnologie digitali e della relativa necessità di acquisire, utilizzare e conservare le immagini derivate dai tessuti umani (fotografie, video e immagini di tessuti umani reali, nonché quelle generate da ultrasuoni, tomografia computerizzata e risonanza magnetica). Tali immagini, benché non siano campioni fisici ma loro rappresentazioni, derivano da persone reali e, pertanto, meritano una considerazione speciale, in quanto il loro uso e la loro distribuzione in modi che non sono considerati etici possono minare il rapporto con le comunità locali. Pertanto, l'uso delle stesse dovrebbe essere autorizzato dal consenso informato del donatore per le modalità di utilizzo (anche nel caso in cui le immagini siano condivise con altre istituzioni per scopi educativi e/o di ricerca), con scopo e durata della conservazione previsti e limitati. Analogamente, la dissezione anatomica di individui deceduti dovrebbe rimanere confinata a uno spazio protetto non pubblico.

Nei casi in cui è più probabile che le immagini vengano utilizzate per scopi commerciali, deve essere richiesto un consenso specifico. La documentazione dovrebbe, inoltre, contenere una dichiarazione dalla quale qualsiasi immagine che permetta di identificare la persona risulti specificamente autorizzata da donatori, parenti o rappresentanti legali. In generale, segni o altre caratteristiche potenzialmente identificativi dovrebbero essere censurati dalle immagini che, in nessun caso, dovrebbero essere trasferite su social media o siti internet non protetti da password. Ne è

¹⁷ IFAA. International Federation of Associations of Anatomopathologists. Federative International Committee for Ethics and Medical Humanities (FICEM). *Recommendations of good practice for the donation and study of human bodies and tissues for anatomical examination*. 2012.

¹⁸ IFAA. International Federation of Associations of Anatomopathologists. Federative International Committee for Ethics and Medical Humanities (FICEM). *Recommendations for Good Practice Around Human Tissue Image Acquisition and Use in Anatomy Education and Research*. 2023. Si segnalano, inoltre, le seguenti Linee Guida internazionali: American Association for Anatomy. *Human body donation program best practices*. 2023 (https://www.anatomy.org/common/Uploaded%20files/Education%20Resources/AAA%20HBD%20Best%20Practices%20Document_Final%20v2_with%20cover%20page.pdf) e American Association of Clinical Anatomopathologists (AAC). *Best practices guide for donation programs*. 2nd ed. 2017.

accettabile solo l'uso su siti web di anatomia ad accesso limitato, come le piattaforme istituzionali, per impedire che i corpi donati vengano utilizzati in modo improprio e per scopi non accademici (inclusa la curiosità morbosa) e, al fine di tutelare la dignità delle persone, è proibita ogni forma di mercificazione o commercializzazione delle immagini.

Le immagini di tessuti umani devono essere acquisite solo da fonti in cui è possibile verificare lo stato del consenso del donatore, ove si escludano immagini acquisite casualmente da internet e da sistemi educativi commerciali che non divulgano le fonti. Ove possibile, le immagini provenienti da collezioni storiche di persone sconosciute o non consenzienti devono essere sostituite con quelle di persone consenzienti, ad eccezione di contesti educativi che affrontano specificamente la storia e l'etica della loro acquisizione.

Le Raccomandazioni indicano anche le modalità per l'archiviazione delle immagini digitali. Anche in tali recenti Raccomandazioni, IFAA riconosce che l'accesso ai corpi donati non è universale a livello globale e, nel caso in cui si utilizzino corpi non reclamati e non autorizzati nella rete non dotata di normativa ad hoc, le istituzioni dovrebbero comunque aspirare a soddisfare il più possibile i requisiti richiesti dalle Linee Guida.

COLLEZIONI DI RESTI UMANI IN MUSEI

Vi è una crescente attenzione alle questioni etiche associate alle collezioni di resti umani, sia pubbliche sia private, rivolta soprattutto all'acquisizione, alla conservazione, all'uso e alla disposizione di organi e corpi che spesso venivano raccolti senza consenso e senza la dovuta attenzione per le volontà o il rispetto della cultura dell'individuo.

Per affrontare tali problematiche, l'*American Association for Anatomy* (AAA) ha convocato una *Task Force* sulle Collezioni Anatomiche Ereditate, composta da esperti di bioetica e professionisti che lavorano con resti scheletrici nell'istruzione, nella ricerca e nelle collezioni museali per sviluppare specifiche Raccomandazioni. Sebbene siano da ritenere un documento che potrà mutare nel tempo in relazione all'evoluzione del settore, tali Raccomandazioni sono il risultato di un lungo processo di analisi sull'argomento e attualmente rappresentano la “*best practice*” per i ricercatori, gli insegnanti e i responsabili dei musei che devono salvaguardare il futuro delle collezioni anatomiche ereditate.

La documentazione storica e archeologica è ricca di esempi di persone che raccoglievano resti o tessuti umani per studio, istruzione o semplicemente per curiosità. Questi venivano solitamente acquisiti senza consenso o considerazione per le persone o le comunità di provenienza, poiché, come abbiamo evidenziato, prima della metà del secolo scorso la donazione di corpi e tessuti basata sul consenso informato era rara.

Le collezioni che ne derivano sono onnipresenti nel mondo e vengono spesso definite “raccolte anatomiche ereditate” dagli accademici delle scienze anatomiche. Il periodo di tempo necessario affinché una collezione venga considerata “*legacy*”¹⁹ dipende da diversi fattori, tra cui il significato storico, culturale ed etnico dei contenuti.

Tali collezioni si trovano spesso nei musei di anatomia, di patologia e di storia naturale e nei dipartimenti di anatomia o antropologia delle istituzioni accademiche. Esistono anche raccolte di resti umani in collezioni storiche private. L'origine effettiva di molti dei tessuti collezionati potrebbe essere sconosciuta e potrebbe derivare dall'acquistato secondo gli standard legali del tempo. D'altro canto, esistono grandi collezioni di tessuti umani in università e musei che sono state acquistate secondo le Linee Guida contemporanee. La comunità anatomica ha necessità di un quadro regolatorio di riferimento anche in relazione alla crescente consapevolezza dello sfruttamento di popolazioni emarginate nel reperimento e nell'uso di resti umani. Per tali motivi, le Raccomandazioni dell'AAA offrono una guida dettagliata per la comunità scientifica globale in assenza di un quadro normativo e incoraggiano la revisione critica delle attuali pratiche, con particolare riferimento all'inventario, all'uso, alla conservazione e alle disposizioni.

Il documento riconosce l'esistenza di due piani: quello giuridico, che impone un obbligo di diligenza da parte dei custodi nel rispetto delle norme locali, e quello etico, che si colloca ad un livello superiore rispetto alla mera osservanza delle leggi. La prima considerazione etica riguarda il riconoscimento dello *status* unico, speciale degli esseri umani rispetto agli altri organismi biologici

¹⁹ Nel contesto delle collezioni museali, il termine “*legacy*” si riferisce generalmente a tutto ciò che viene tramandato o lasciato in eredità e proveniente da collezioni storiche o da donazioni. Indica il patrimonio culturale e storico che un museo conserva e che rappresenta il suo passato e la sua identità.

e, come già precisato all'inizio del presente lavoro, il riconoscimento della dignità si estende sia ai vivi sia ai morti e, considerazione ancor più rilevante, il custode non è titolare o possessore ma guardiano, protettore dei resti umani e ha l'obbligo di valutare il danno alle comunità, alle famiglie e ai discendenti dei defunti potenzialmente derivante da un uso improprio di questi. Elemento cardine diventa la consapevolezza culturale e la conoscenza dei fondamenti storici legati alle collezioni anatomiche o ereditarie perché, nel tempo, sono stati oggetto di raccolte anatomiche e tissutali individui appartenenti a gruppi emarginati o sottorappresentati. Quando note, le comunità di discendenti dovrebbero essere coinvolte per interrompere il ciclo di abusi perpetrato nel passato attuando procedure di massima trasparenza disponibili al pubblico per tutti gli aspetti della collezione, pur garantendo l'anonimato, il rispetto e la dignità di coloro che sono stati affidati al museo.

Al fine di supportare la gestione etica delle collezioni è richiesto il meccanismo del controllo istituzionale attraverso un comitato di supervisione anatomica, o comitato di sorveglianza, in grado di fornire supporto ai custodi attraverso molteplici prospettive in grado di evitare i conflitti di interesse e mitigare i pregiudizi. Il rispetto della dignità dei resti è garantito anche attraverso la determinazione della provenienza dei resti umani tramite analisi genetiche o genomiche e la conseguente possibilità di fornire un contesto di origine sufficientemente preciso, di determinare se i tessuti siano stati ottenuti legalmente e di trattare i reperti in linea con le credenze e i valori della persona e della comunità d'origine della stessa.

Determinare la provenienza può rappresentare un'operazione problematica e richiedere un notevole impegno di tempo, anche per la presenza di documentazione inaffidabile, incompleta o, nei casi di dubbie modalità di acquisizione, addirittura intenzionalmente occultata.

Nel rispetto del principio bioetico di non-maleficenza si dovrebbe individuare il modo migliore per coinvolgere le famiglie, i discendenti o, in alcuni casi, le comunità locali e culturali. In particolare, bisognerebbe compiere tutti gli sforzi possibili per determinare l'identità dell'individuo vissuto in particolari contesti di ingiustizie e atrocità storiche come, ad esempio, l'olocausto, il genocidio, la schiavitù, poiché tali resti potrebbero costituire le uniche tracce in grado di consentire la commemorazione di quest'ultimo. È inoltre richiesta la creazione di registri che documentino tutte le informazioni disponibili relative ai resti, compresi il sesso, eventuali patologie, la regione geografica, l'età della morte, i processi di acquisizione, la fonte (entità che ha trasferito i tessuti nell'istituzione) e le persone coinvolte nell'acquisizione e nel trasferimento, i documenti di consenso informato con i dettagli su cosa è stato specificamente consentito, nonché la catalogazione attraverso un sistema che consenta la sicurezza dei dati e la capacità di controllo. Ove la provenienza dei resti non sia nota o lo sia solo parzialmente, è fondamentale il supporto del comitato di sorveglianza per determinare la disposizione più opportuna.

In caso di trasferimento ad altre istituzioni, ciascuna di queste dovrebbe conservare i dati della tracciabilità in un registro permanente; anche in caso di trasferimento è esclusa l'opzione della commercializzazione di resti umani.

Ove non fosse possibile procedere con lo stoccaggio, il trasferimento o il rimpatrio, i resti umani dovrebbero essere smaltiti legalmente attraverso la sepoltura, la cremazione e altre modalità

legalmente accettabili. Ove sia nota la provenienza dei resti, dovrebbe essere tenuta in debito conto l’opinione della comunità poiché alcune culture ritengono inaccettabili specifiche forme di smaltimento, come la cremazione, procedura che comporta la distruzione irreversibile e, nell’impossibilità di contattare i discendenti o le comunità, richiede l’autorizzazione esplicita del comitato di garanzia. Va tenuto presente, infatti, che la distruzione irreversibile ha rappresentato in passato un metodo per eliminare consapevolmente le collezioni di tessuti “problematici”, quali quelle della Germania nazista, tanto che tale scelta deve essere soppesata attentamente rispetto ad altre modalità di smaltimento ritenute eticamente dignitose.

Accanto alle Raccomandazioni su esposte, vi sono altri importanti documenti emanati dall’International Council of Museums (ICOM) che costituiscono delle pietre angolari per i musei e per il loro personale: il Codice Etico per i Musei e le Linee Guida per la restituzione dei beni provenienti da musei e collezioni universitarie.

Il Codice Etico, tradotto in numerose lingue, stabilisce standard minimi di pratica professionale e prestazioni; aderendo all’organizzazione, i membri ICOM si impegnano a rispettare tale Codice.

Nel complesso, tutti i principali documenti che abbiamo illustrato rappresentano delle forme di Linee Guida “in progress”, in continua evoluzione, cioè, in base all’incessante approfondimento delle considerazioni etiche relative e dovranno essere diffusi e discussi all’interno delle diverse comunità professionali impegnate con le collezioni anatomiche per adottare pratiche etiche appropriate e innalzare gli standard di cura e gestione. Potrebbero scaturirne nuovi metodi quali lo sviluppo di comitati nazionali che accreditano i detentori delle collezioni per contribuire a garantire la conformità agli standard etici, un sistema guidato dagli editori che richieda a tutte le riviste di produrre dichiarazioni etiche sull’uso delle collezioni *legacy* e produzione di rapporti annuali sulla detenzione e sull’utilizzo delle collezioni per garantire trasparenza.

Lo sviluppo delle Linee Guida rappresenta uno sforzo per far avanzare le prospettive contemporanee attorno ad un’appropriata gestione etica delle collezioni anatomiche e per affrontare le numerose e complesse sfide etiche in un panorama sociale e culturale in evoluzione. Riaffermare l’importanza dei principi etici fondamentali in anatomia, in linea con i quadri etici consolidati, garantisce una continuità di valori e principi che possono favorire la creazione nella comunità di un clima di fiducia verso i custodi delle collezioni.

Si segnala, infine, la nascente promozione di dibattiti pubblici da parte dei musei; in Italia, il museo egizio di Torino rappresenta il primo esempio di coinvolgimento dei visitatori, i quali sono invitati a riflettere prima di prendere visione delle spoglie mortali contenute in una delle sale²⁰.

²⁰ In una delle grandi sale del Museo egizio di Torino, compare un pannello che invita a riflettere sull’antico dilemma: è giusto mettere in mostra un corpo umano o stiamo mancando di rispetto? Il problema viene analizzato sotto molti aspetti (culturale, religioso, etico, storico) ed emerge la necessità di creare un dibattito e osservare chi ci ha preceduto con il dovuto riguardo. Nello spazio multimediale il dibattito prosegue con un video esplicativo, che fa il punto sulla complessità del corpo e sui suoi significati. Nel sito del Museo, inoltre, è possibile partecipare ad un sondaggio per investigare l’opinione del proprio pubblico riguardo al tema dell’esposizione dei resti umani in un contesto museale: <https://museoegizio.it/esplora/notizie/lesposizione-dei-resti-umani-nei-musei/>. Una prima analisi dei dati raccolti ha confermato un interesse positivo dei visitatori nei confronti dei reperti umani esposti e anche la stessa modalità di presentazione di tali reperti è stata giudicata positivamente. Il report completo di tale sondaggio è reperibile all’indirizzo: <https://drive.google.com/file/d/1Jq9joWcfeqFDZSntxeL1vzvaA52pFPyH/edit>. Si segnala, infine, la rivista

RESTITUZIONE DI CORPI E RESTI UMANI NEI CONTESTI INTERNAZIONALI

Molte collezioni anatomiche ereditarie includono resti di persone che facevano parte di popolazioni emarginate e sono viste da alcuni come uno sfruttamento continuo.

Negli Stati Uniti, le raccolte didattiche nelle principali scuole di medicina erano spesso costituite da un robusto commercio di scheletri umani provenienti dal sud est asiatico o da comunità povere locali da parte di chi sfruttava fosse comuni, tombe di poveri e campi di vasai utilizzati come luoghi di sepoltura per persone sconosciute o non reclamate.

Dal 1990, il Native American Graves Protection and Repatriation ha richiesto alle istituzioni statunitensi finanziate dal governo federale di mantenere un inventario dei resti umani e degli oggetti funerari nativi americani per facilitare il ritorno degli stessi alle rispettive tribù e si effettuano consultazioni con le tribù per giungere ad una revisione della legge che ancora presenta alcune lacune.

Nel Regno Unito, le due versioni dello Human Tissue hanno sancito il principio del consenso e hanno criminalizzato il furto di DNA, cosicché nel 2011 il Museo di Londra ha restituito alle loro comunità di origine i resti di oltre 130 isolani dello Stretto di Torres.

In Germania, la provenienza di resti umani provenienti da contesti di ingiustizia può riguardare il periodo dell'occupazione sovietica, così come l'era nazista o i contesti coloniali. Pertanto, sulla base di specifiche Raccomandazioni, i resti umani che mostrano tracce di morte violenta o sono di dubbia provenienza, devono essere separati dal resto della collezione e non utilizzati nella ricerca, nell'insegnamento o nelle mostre.

Recentemente, l'attenzione degli attivisti politici e dell'opinione pubblica si è indirizzata verso i contesti coloniali di ingiustizia e, oltre agli oggetti culturali, il focus comprende anche resti umani delle collezioni europee.

In Germania, da oltre un decennio i rimpatri di resti umani extraeuropei verso le comunità di origine avvengono spesso come risposta a richieste avanzate molti anni prima.

Il concetto di ingiustizia coloniale è definito attualmente in modo molto ampio e viene applicato a qualsiasi contesto caratterizzato da squilibri di potere coloniale dal 1500 circa in poi. In Belgio, a partire dalla metà del secolo XIX nacquero collezioni di resti umani che, durante il periodo coloniale, erano stati ottenuti molto spesso in circostanze problematiche. Sulla base di una specifica richiesta di parere, il Comitato Nazionale di Bioetica belga ha emanato un documento che indica come non più giustificabile l'esposizione di tali resti nei musei del Belgio e si sofferma sul significato del termine "restituzione", inteso come "restituire la proprietà ai suoi legittimi proprietari". Da tale presa di

culturale AEON in cui, alla pagina https://aeon.co/essays/do-the-dead-have-a-right-to-keep-their-bodies-out-of-museums?utm_source=Gmi+Mailchimp+INTEGRATION+Prod+List&utm_campaign=d069640b94-EMAIL CAMPAIGN 2018 07 08 04 14 COPY 17&utm_medium=email&utm_term=0_ff3735a749-d069640b94-56993045 affronta tale tematica riportando due episodi molto dibattuti che fanno da apripista per infinite repliche fino ai nostri giorni: il primo riguarda il cosiddetto gigante irlandese, ovvero Charles Byrne, un uomo che in vita raggiunse i 231 centimetri; il secondo parte dal ritrovamento di un teschio chiamato "L'Antico" lungo il fiume Columbia, in America del Nord. Entrambi i corpi furono oggetto di aspre diatribe.

posizione deriva che l'appropriazione e il godimento del bene si basa su un atto moralmente riprovevole che rende illegittimo e ingiusto il bene reclamato. La restituzione, quindi, mira a ripristinare il diritto del legittimo proprietario al godimento e a tutte le prerogative inerenti alla proprietà (*usus, fructus, abusus*) con implicito riconoscimento dell'illegittimità del bene finora sostenuto indipendentemente dalla durata e della necessità di un atto di giustizia riparativa, di riequilibrio. Essa, soprattutto, stabilisce nuove relazioni culturali basate su un'etica relazionale.

Al significato di restituzione si affianca il concetto di "rimpatrio" quando sia richiesto dalle autorità del Paese di origine, anche nel rispetto della Risoluzione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni che, in risposta alle richieste di questi ultimi, si è impegnata a sviluppare, in collaborazione con le popolazioni interessate, meccanismi equi, trasparenti ed efficaci per l'accesso e il rimpatrio di resti umani, di oggetti ceremoniali e funerari a questi riconducibili e del contenitore in cui sono stati ritrovati a livello nazionale e internazionale. Tale Risoluzione è stata aggiornata nel 2019, sottolineando l'importanza dei partenariati con UNESCO e OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) e nel 2020 sono state emanate le Raccomandazioni per gli esperti in relazione al meccanismo di rimpatrio degli oggetti ceremoniali. In ambito europeo, nel 2018 il Parlamento Europeo ha adottato una Risoluzione che invita l'Unione Europea e i suoi Stati membri ad affrontare la questione dei diritti dei popoli indigeni ed esprime esplicito sostegno alle richieste di rimpatrio internazionale avanzate da tali popolazioni e all'istituzione di un meccanismo internazionale per combattere la vendita di oggetti indigeni prelevati illegalmente.

Come affermato dal Comité Consultatif National d'Éthique, «la storia dimostra che tutti i popoli hanno sempre voluto onorare i propri morti. La richiesta dei popoli [impegnati nella richiesta di restituzione dei resti umani] esprime un'esigenza antropologica presente in tutte le civiltà: la ritualizzazione della morte e la concessione di sepoltura al defunto. Non si tratta solo di riconoscere un diritto di un popolo, ma anche di consentire loro di adempiere ai loro doveri verso i loro morti».

In Italia, il CNR è stato tra i primi organismi a dedicare attenzione al tema dell'etica della ricerca sul patrimonio culturale quando, nel 2015, fu istituito un gruppo di lavoro per l'elaborazione del Codice di Etica e Deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali. Oggi quest'ultimo rappresenta un potente strumento di orientamento e autoregolazione per ricercatori, consulenti o periti nelle diverse fasi di studio e nei più diversi contesti operativi ambientali e sociali.

Se la provenienza di una collezione anatomica ereditata sembrasse rappresentare individui provenienti da popolazioni emarginate, del processo decisionale dovrebbero far parte le comunità di assistenza che rappresentano gli interessi delle comunità discendenti che, in alcuni casi, possono svolgere un ruolo vitale nelle decisioni sul miglior modo di onorare i resti umani acquisiti in modo non etico. Chi detiene tali raccolte dovrebbe attenersi ad un modello collaborativo che promuova dialoghi equi e trasparenti con i rappresentanti delle comunità o culture discendenti per facilitare il riconoscimento e la comprensione dei valori e delle credenze culturali utili a identificare la più adeguata modalità di gestione etica possibile. La conoscenza delle regioni geografiche garantisce informazioni chiave per determinare la potenziale comunità discendente dei resti umani, soprattutto quando questi ultimi sono stati separati da qualsiasi affinità culturale. Anche se i tessuti non sono accompagnati da documentazione d'archivio che indichi un'area geografica di origine o acquisizione, sui tessuti stessi possono essere riconosciuti evidenti indizi, far i quali il produttore del

contenitore o tag o etichette legacy. È importante essere consapevoli del fatto che, visto che le collezioni di tessuti spesso migrano, l'ubicazione dell'istituzione in cui è attualmente ospitata la collezione potrebbe non essere la comunità di origine.

Le caratteristiche significative riguardano segni e iscrizioni presenti sui tessuti in grado di fornire informazioni rilevanti per la ricostruzione del percorso seguito, specie in caso di scarsa documentazione associata. Spesso i tessuti umani sono contrassegnati con numeri di raccolta ereditata o di autopsia, etichette di società di fornitura anatomica, nomi di donatori o persino dettagli storici individuali che possono costituire il punto di partenza per un'indagine precisa sulla provenienza del reperto.

Fra le altre componenti in grado di riconoscere l'uso pregresso dei tessuti e stabilire una sorta di narrazione vanno citati i segni di insegnamento anatomico, i dispositivi medici, gli impianti e le protesi, ed è raccomandato di registrare accuratamente tutti i possibili dettagli grafici e topografici per ulteriori possibili indagini future.

In caso di rimpatrio dei resti umani, le relative procedure dipendono dalla comunità coinvolta e dai relativi ordinamenti. Il progetto di politica nazionale sudafricana sul rimpatrio e la restituzione dei tessuti umani e degli oggetti del patrimonio sottolinea che “le comunità e le famiglie sono i legittimi custodi dei loro resti ancestrali”, anche se questi ultimi si trovano in una collezione. Una possibile soluzione, in tal caso, può essere la custodia condivisa, soprattutto perché i processi di rimpatrio possono essere complessi e solitamente richiedono negoziazioni con la comunità discendente a vari livelli di coinvolgimento di governo. In Australia e in Nuova Zelanda, ad esempio, le agenzie nazionali forniscono orientamenti specifici per garantire rimpatri eticamente e culturalmente appropriati per le comunità indigene.

Affinché ai resti umani restituiti sia riconosciuta la necessaria dignità e sia garantito il doveroso coinvolgimento delle comunità e dei discendenti dei defunti, si auspicano forme appropriate di commemorazione che possono variare dall'esposizione in musei locali all'inserimento di testi nei materiali istituzionali, fino al sostegno finanziario associato alle indagini sulla provenienza delle collezioni esistenti in commemorazione dei resti non più esistenti.

Bisogna essere anche consapevoli che non tutte le comunità saranno ugualmente pronte a impegnarsi in procedure di rimpatrio, soprattutto quando le collezioni europee diventeranno proattive; è quindi ancora più opportuno sviluppare progetti di ricerca comuni e coinvolgere i rappresentanti delle comunità e sfruttare le loro competenze su un piano di parità fin dall'inizio anche per deviare, almeno in parte, l'attenzione dai conquistatori coloniali alle vittime con le relative biografie e i relativi destini individuali.

La comunità internazionale della Bioetica ha affrontato per la prima volta in maniera sistematica tale argomento in una apposita sessione del 33° Forum Europeo dei Comitati Nazionali di Etica (NEC FORUM), tenutasi a Brussels nel maggio 2024. In tale sede, lo *status* e la cura dei resti umani nei musei e nelle collezioni scientifiche e private e la restituzione alle comunità di origine sono stati inquadrati nella prospettiva della giustizia. Promuovere il principio bioetico di giustizia, infatti, significa considerare e riconoscere alcune pratiche strutturalmente ingiuste del passato, in particolar modo quelle relative al colonialismo europeo, affrontandone l'eredità problematica in un

modo che consenta, se non di sanare il dolore e il danno provocati, almeno di ristabilire un equilibrio nel presente.

Si introduce, quindi, il principio della giustizia riparativa in un contesto globale nel quale vengono proiettate le questioni della tutela dei diritti umani e della partecipazione ai processi democratici e decisionali inclusivi e rappresentativi per tutte le comunità coinvolte²¹.

²¹ Nella Repubblica di San Marino è in atto un dibattito per la restituzione di un reperto rinvenuto sul territorio sammarinese e conservato al Museo dell'Università di Bologna di Geologia e Paleontologia "Giovanni Capellini". Non si tratta di resti umani, ma il caso è emblematico di come il tema della restituzione dei reperti sia un tema sempre più sentito e affrontato in numerosi Paesi. Nel caso sammarinese, si tratta di un cetaceo estinto di circa 13 milioni di anni fa, nel Miocene medio: un antenato della balenottera moderna di circa sei metri di lunghezza, il *Titanocetus sammarinensis*, che deve il suo nome proprio al luogo di ritrovamento, ovvero il Titano (il monte su cui sorge la Repubblica). Il paleontologo italiano Giovanni Capellini nel 1897 ne comprò per pochi spiccioli (seicento lire dell'epoca) i resti (il cranio e alcune costole) dal proprietario del terreno, Luigi Reffi e li portò nell'Università di Bologna, di cui era professore. Il Centro naturalistico sammarinese ne possiede un calco, donato dall'Istituto, e alcuni frammenti di costole originali. Si tratta di uno dei ritrovamenti più importanti per la paleontologia sammarinese, che vanta comunque una ricca collezione di fossili marini e microfossili. E per questo che sono già state presentate due Istanze d'Arengo (proposte dei cittadini ai Capitani Reggenti su tematiche di interesse pubblico perché possano essere oggetto di discussione in sede legislativa) per chiederne la restituzione, nonostante un precedente rifiuto da parte del Museo, motivato dalla regolarità dell'acquisto.

RESTITUZIONE DI CORPI E RESTI UMANI AI FAMILIARI E AL PUBBLICO DOPO AUTOPSIA E ALTRE PRATICHE SCIENTIFICHE

La restituzione del corpo (ai familiari ovvero al contesto sociale e alla collettività, ai fini di destinazione finale dello stesso come tumulazione, inumazione, imbalsamazione, cremazione) è prevista anche in presenza di pregressa attività necrosettoria (esame *post mortem* che ha l'obiettivo di determinare la causa, l'epoca e le modalità della morte attraverso un'ispezione esterna e interna) a fini giudiziari (c.d. autopsia giudiziaria) o sanitari (c.d. riscontro diagnostico). Benché le attività abbiano obiettivi diversi (la prima disposta dall'Autorità Giudiziaria quando il decesso avviene in circostanze sospette o per cause non naturali, quindi per indagini relative ad un possibile reato; la seconda eseguita in ambito clinico-ospedaliero per confermare la diagnosi e chiarire le cause della morte, quindi finalizzata a scopi clinici), il corpo deve essere ricomposto e suturato, ovvero ricondotto alle sembianze più naturali, per permettere ai familiari o alle autorità locali di procedere con le esequie. Tale disposizione è la rappresentazione netta e condivisibile ed «appare diretta a proteggere una particolare componente del sentimento collettivo di pietà dei defunti, in questo caso lesi da abusi che possono essere realizzati per fini scientifici o didattici»²² ovvero «il sentimento che tutti noi nutriamo, o dovremmo nutrire, verso chi non esiste più»²³.

ESPOSIZIONI

Molte collezioni ereditarie hanno una storia di educazione del pubblico e collegamenti diretti a periodi storici, mentre alcune possono anche evocare ricordi o riferimenti a mostre itineranti di curiosità mediche del XIX secolo.

Una esposizione anatomica ha principalmente scopo didattico ma le sue ricadute sul grande pubblico non sono facili da prevedere. Essa dovrebbe quindi prendere in considerazione anche tutti i possibili effetti negativi generati dalla visualizzazione e l'uso didattico dovrebbe essere intrapreso solo con il permesso esplicito e specifico di un comitato di sorveglianza per scongiurare il rischio che i tessuti umani diventino oggetto di curiosità morbosa o siano utilizzati a scopo di intrattenimento.

La gestione di collezioni sensibili richiede uno speciale senso di responsabilità, soprattutto se si riferisce a corpi umani e parti di questi ultimi; il visitatore deve essere incoraggiato a rispettare i defunti come soggetti umani con la loro specifica biografia e con il diritto alla dignità umana dopo la morte.

Nelle esposizioni con finalità mediche, la patologia viene presentata in modo diverso dall'ambito clinico che, tipicamente, persegue il fine ultimo di promuovere l'educazione medica e generare piani terapeutici. Infatti, fiducia, riservatezza e rispetto del consenso informato – altro elemento cardine nella relazione terapeutica – sono principi etici fondamentali nel rapporto medico-paziente in vita e dovrebbero estendere il proprio dominio anche post-mortem, come si insegna in molte scuole di medicina che salvaguardano fortemente l'identità dei donatori anche nelle esposizioni dei resti umani per scopi didattici.

²² FIANDACA G., Musco E., *Diritto penale*. Parte speciale, volume 1, IV Ediz., Zanichelli, Bologna 2007.

²³ NORDIO C., *Responsabilità penale del medico. Vecchi e nuovi problemi alla luce della recente giurisprudenza*, in CAZZATO G., *Aspetti medico legali in otorinolaringoiatria*, Quaderni Monografici di Aggiornamento AOOI, 2005.

Tutto ciò che, nell'esposizione dei resti umani, è compromettente, appariscente o puramente decorativo non si concilia facilmente con l'atteso rispetto della dignità del defunto e non contribuisce in alcun modo all'informazione fattuale del pubblico.

Come afferma il Comitato Nazionale di Bioetica del Belgio, «l'esposizione pubblica dei resti umani deve avvenire solo in un contesto scientifico. Ad esempio, le mummie non dovrebbero essere spogliate dei loro involucri e i corpi in buono stato di conservazione non devono essere esposti nudi, anche se fossero stati scoperti in tale stato», poiché il principio del rispetto della dignità vale anche per i defunti, anche quelli delle collezioni istituzionali o private.

Tali considerazioni sono in linea con quelle del Comité Consultatif National d'Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, secondo il quale è opportuno basarsi anche su «uno dei pilastri dell'argomentazione etica [che] è non volere per gli altri ciò che vogliamo che ci risparmino. Questa "regola d'oro" pone ognuno di fronte alla necessità di chiedersi se accetterebbero la presenza del cadavere di altri in una mostra se non lo volevano per sé o i loro cari».

ESPOSIZIONI DI CORPI PLASTINATI

Le recenti mostre di corpi umani e campioni plastinati, ispirate al "Body Worlds" (Körperwelten) di Gunter von Hagens, hanno riscosso un enorme successo di pubblico e, al contempo, suscitato accesi dibattiti sulla eticità delle stesse, provocando reazioni controverse sull'uso del cadavere umano nel nome dell'intrattenimento e dell'istruzione.

Per poter effettuare una corretta valutazione bioetica e giuridica di tali forme di esposizione, è opportuno effettuare una riflessione sulla tecnica della plastinazione.

La tecnica della plastinazione

La plastinazione è stata inventata e brevettata dall'anatomopatologo tedesco Gunther von Hagens ed è un procedimento per cui i fluidi e l'adipe corporei vengono sostituiti con polimeri di silicone.

Il procedimento si articola in cinque fasi: imbalsamazione e dissezione anatomica, disintegrazione e rimozione del grasso corporeo, impregnazione forzata sottovuoto, modellazione della postura e solidificazione:

1. Imbalsamazione. Il primo passo del processo consiste nel bloccare i processi degenerativi pompando formalina nel corpo attraverso l'apparato circolatorio, utilizzando una via arteriosa. La formalina permette di bloccare/rallentare i processi degenerativi del cadavere. Perché la tecnica abbia successo, i cadaveri devono essere trattati in una fase in cui i processi ed i meccanismi degenerativi (fenomeni trasformativi) non siano iniziati o la loro insorgenza sia stata fortemente rallentata. È esperienza che il cadavere, in base alla causa del decesso e dello stato clinico/conservativo ante-mortem e al luogo del decesso (grado di irradiazione, grado di umidità, esposizione ambientale) possa subire le fasi di trasformazione (fenomeni abiotici consecutivi e fenomeni trasformativi) in tempi assolutamente unici. Pertanto, la fase di imbalsamazione deve avvenire in un ambiente ad hoc, in tempi rapidi e su un cadavere che non abbia ancora subito fenomeni trasformativi, che cioè sia in una iniziale fase abiotica o sia stato conservato in ambiente refrigerato immediatamente dopo il momento del decesso, in modo che l'insorgenza e lo sviluppo delle fasi di trasformazione siano stati rallentati il più possibile. Il processo di imbalsamazione in un

cadavere in stato trasformativo è molto più complesso, per il collasso dell'apparato circolatorio, così come in un cadavere conservato per molto tempo in ambiente refrigerato: tale dettaglio non è insignificante se si considerano i tempi in cui i cadaveri devono stazionare al fine di essere dichiarati "non reclamati", ovvero al minimo trenta giorni (anche in Cina) dopo l'accertamento tecnico dell'avvenuto decesso.

2. Dissezione anatomica. Attraverso strumenti da dissezione si preparano le strutture anatomiche rimuovendo i tessuti tegumentario, connettivo e adiposo. La rimozione di tali strutture anatomiche rende il cadavere "scarnificato", ovvero privo delle fattezze che caratterizzano la persona in vita. Questa sorta di "depersonalizzazione" rende impossibile il successivo riconoscimento del cadavere, e la conseguente conferma che sia lo stesso individuo durante lo scorrere del tempo... Ciò confuta e smentisce le affermazioni di von Hagens e dei curatori delle mostre in merito alla immortalità dei soggetti plastinati, in quanto ogni cadavere è facilmente sostituibile da un altro dotato di simile assetto muscolare ed organico specifico, purché ne venga conservata l'integrità strutturale.

3. Rimozione dal corpo di grasso e acqua. L'acqua e i grassi solubili del corpo sono sciolti immergendo il cadavere in un bagno di acetone. Tale processo impone quindi una modificazione strutturale che decodifica la persona per età e genere rendendola quindi amorfa ed isomorfa. Questo ulteriore passaggio rende irriconoscibile il cadavere rispetto alla persona ante-mortem.

4. Impregnazione forzata. Questo secondo processo di scambio è il passaggio centrale della plastinazione. Durante l'impregnazione forzata il silicone (o altro polimero analogo) rimpiazza l'acetone. Tali operazioni sono svolte in contenitori sigillati nei quali il silicone è inserito in pressione in modo da penetrare in ogni cellula. Affinché il processo vada a buon fine è necessario che la pressione sia esercitata nelle singole cellule in maniera standardizzata; in realtà, numerose variabili, tra le quali la massa da impregnare e la corretta procedura delle fasi precedenti, garantiscono l'efficacia dell'intero processo e la prevalenza di alcune di esse sulle altre può vanificare il risultato. È, quindi, legittimo chiedersi quanti corpi siano realmente utilizzati per ottenere un corpo plastinato... Non è dato sapere, infatti, se il corpo "donato" sia lo stesso al quale viene attribuito il carattere dell'immortalità che i visitatori osserveranno per tutta la durata della mostra e di quelle successive. Al contrario e per assurdo, pregresse patologie e/o caratteristiche anatomiche o strutturali iatogene potrebbero essere utilizzate come "marchi identificativi" del cadavere stesso e quindi di un corpo particolare ante-mortem. È lecito chiedersi se il processo di plastinazione sia lo stesso rispetto a tutti i corpi che abbiano sofferto o meno delle più disparate patologie o che abbiano subito qualsiasi tipo di intervento chirurgico, o se, molto più verosimilmente, il processo di plastinazione debba essere modificato o risulti vanificato rispetto alle variazioni strutturali (di vasi, organi o tessuti) che necessariamente avvengono per una specifica evoluzione patologica o manipolazione chirurgica.

5. Posizionamento. Il corpo è posizionato nell'atteggiamento desiderato e ogni struttura anatomica è fissata con l'aiuto di spaghetti, aghi e mollette. Tale meccanismo presuppone che il corpo sia sano, ovvero sia un soggetto privo di patologie organiche o manifestazioni patologiche che possano aver inciso sulla anatomica disposizione degli organi nelle cavità. Tuttavia, la lunga fissazione con spaghetti aghi e mollette lascia ipotizzare anche la possibilità di un "collage" di diversi organi all'interno di un corpo contenitore. In altre parole, è lecito chiedersi se organi, strutture, etc. siano appartenuti ad

un solo cadavere, o se il corpo che osserviamo possa rappresentare un “insieme” di diverse sezioni anatomiche provenienti da diversi cadaveri.

6. Solidificazione. Rappresenta il passaggio finale dell’intero processo di plastinazione. Tempi e modi dipendono dal polimero utilizzato: taluni polimeri solidificano per esposizione a gas, altri a radiazioni UV e altri ancora a fonti di calore.

In generale, il processo di plastinazione richiede circa 1500 ore di lavoro e si completa solo dopo un anno circa.

Alla luce di quanto esposto, si comprende come tale tecnica vada oltre il fine della mera conservazione del corpo, come avviene invece nell’imbalsamazione che prevede, analogamente, la sostituzione dei liquidi corporei con una soluzione conservante a base di formalina ma conserva nell’intero le fattezze e le sembianze del cadavere.

Infine, è doveroso evidenziare come l’esposizione dei corpi a diversi agenti per la solidificazione ponga ulteriori problemi fino ad ora ignorati o sottaciuti sia dagli organizzatori delle mostre sia dalla letteratura. Si pensi, in particolare, alle modalità di conservazione dei corpi solidificati e alle modalità di trasferimento degli stessi dal centro di plastinazione alle e tra le differenti sedi espositive (ricordiamo che si tratta di mostre itineranti). Non è dato sapere, infatti, se, per garantirne lo stato di plastinazione, i responsabili debbano conservare o trasferire i corpi in ambienti a temperatura costante (come previsto per strutture liofilizzate) o refrigerati oppure dotati di irraggiamento costante.

È evidente come i costi di tali processi siano sostenibili solo da poche strutture e che siano, quindi, necessari elevati guadagni per garantire la continuità delle relative attività.

Infine, non è dato sapere quali siano le modalità dell’eventuale “smaltimento” una volta che i corpi non possono più essere utilizzati; non si hanno informazioni sulla possibilità di sepoltura o cremazione degli stessi, data la presenza di sostanze chimiche.

Si pone, infatti, un nuovo quesito sulla qualificazione di tali corpi: potranno ancora essere identificati come “cadaveri” o classificati come “parti anatomiche non riconoscibili”?

La questione non è secondaria, in quanto comporta una serie di ricadute in vari ambiti, compresi quelli certificativi necroscopici, di igiene pubblica, delle autorizzazioni comunali e delle strutture cimiteriali. Nel caso in cui i corpi plastinati fossero considerati “parti anatomiche non riconoscibili” sarebbero necessarie particolari richieste e modalità di smaltimento, con autorizzazioni sanitarie e comunali e con destinazione finale di inumazione/tumulazione (su richiesta ed a costo dei familiari) o di incenerimento (su richiesta ed a costo dei familiari, o in alternativa con costi comunali). Altresì, i corpi plastinati, in quanto contenenti agenti chimici, dovrebbero essere smaltiti come rifiuti sanitari con “rischio”, e quindi dovrebbero seguire l’iter di gestione dello smaltimento dei rifiuti sanitari a “rischio biologico” o a “rischio chimico” (come quelli provenienti dai laboratori analisi o di anatomia patologica o dalle attività radiologiche). In tal caso l’eliminazione dei corpi plastinati dovrebbe avvenire in ambiente protetto, in contenitori omologati e secondo procedure di sicurezza standard, nonché i corpi dovrebbero essere inviati presso punti di smaltimento vigilati ed autorizzati. Infine, la presenza di sostanze chimiche porrebbe l’ulteriore problema sulla compatibilità ambientale, poiché l’iumazione o l’incenerimento potrebbero comportare una diffusione di sostanze inquinanti nel terreno e nell’ambiente in generale.

Da quanto finora riportato emerge che l'incertezza sulla sorte finale dei cadaveri non solo si configura come l'elemento di maggiore criticità etica e bioetica ma calpesta e annulla il profondo significato culturale, civile e religioso che una degna sepoltura ha rappresentato nello sviluppo della civiltà umana.

Il caso della mostra “Body Worlds”

Fin dal suo esordio negli anni '90, la mostra “Body Worlds” ha suscitato, e continua a suscitare, reazioni contrastanti per numerosi aspetti che andremo ad analizzare, anche in considerazione del fatto che ha costituito un *primum* in un vuoto normativo ed etico che si sta cercando di colmare.

La ricerca anatomica per comprendere la parte interna del nostro corpo è stata a lungo in tensione con gli ideali estetici e con la sensibilità umana e religiosa riguardo al significato del corpo umano.

I continui appelli a reintegrare le scienze e le discipline umanistiche sembrano vanificati dal lavoro di von Hagens in cui qualche autore ha voluto riconoscere la presenza delle due figure goethiane, il *Prosektor* e il *Proplastiker*: il primo, spinto dalla curiosità scientifica, è disposto anche a distruggere e profanare la forma umana per ottenere la conoscenza; il secondo si oppone a tale mutilazione del corpo fisico, meraviglioso anche nella morte, e vede la sua arte come imitazione della creatività divina, un primo passo per «ridare vita al rantolo delle ossa morte». Secondo questa prospettiva, la mostra di corpi plastinati vorrebbe realizzare in pieno il motto anonimo dell'anatomia (“i morti insegnano a vivere”) non solo per pochi privilegiati ma per il grande pubblico, attraverso una presentazione non repellente ed estetica. Non solo, ma von Hagens non sarebbe dissimile dagli anatomicopatologi dei teatri anatomici della Bologna del '500 che, oltre a istruire gli studenti di medicina, vendevano biglietti d'ingresso al pubblico che osservava la procedura come forma di intrattenimento. Lo stesso von Hagens, parlando di sé stesso, afferma che, con le sue dissezioni e i suoi corpi plastinati, non persegue solo un fine educativo ma una vera e propria “arte anatomica” definita “edutainment” (dalla fusione dei termini *educational* ed *entertainment*), offuscando il confine tra obiettivi anatomici ed artistici e realizzando una presentazione anatomica con cui effettua una radicale «inversione dell'arte che rappresenta il corpo in un corpo che rappresenta l'arte». Di più, durante l'aspro scontro con il dr. Jeremy Metters, ispettore britannico di anatomia che minacciò von Hagens di arresto per violazione dell'Anatomy Act poiché non aveva una licenza post-mortem, quest'ultimo paragonò l'ispettore agli ecclesiastici che si riservavano, nel passato, il diritto di leggere la Bibbia. Il corpo, infatti, è paragonato dall'anatomicopatologo tedesco ad un testo sacro, con attributi metafisici propri che possono essere letti in vari modi in base alle diverse interpretazioni religiose e filosofiche e, inoltre, ogni corpo esposto racconterebbe la sua unicità, esponendo le sue vicissitudini e le anomalie dell'individuo reale: per tale motivo la mostra è presentata come «dedicata al volto individuale interiore».

Infine, l'obiettivo di tale attività sarebbe quello di garantire ai corpi una sorta di eternità, dal momento che, secondo von Hagens, «Quando sostituisco quest'acqua con un polimero permanente come la gomma siliconica, allora non c'è più decadimento. Di sicuro, quegli esemplari si conserveranno più a lungo delle mummie dei faraoni».

L'anelito di eternità sarebbe la motivazione profonda di coloro che donano i loro corpi per tali mostre, così come avveniva fin dall'antichità con la mummificazione o l'imbalsamazione; inoltre, nelle mani di von Hagens una persona avrebbe anche la prospettiva di ottenere per il proprio corpo

la trasformazione in una statua o in un'opera d'arte, valorizzando, così, ulteriormente la propria autostima mentre è ancora in vita. Von Hagens diventa, in tale luce, il Prometeo post-moderno che sta già lavorando per realizzare, attraverso un nuovo tipo di plastinato, il superuomo idealizzato del futuro, tanto che dal proprio sito web²⁴ pronuncia appelli per malati terminali affinché acconsentano a filmare la propria morte e donino il proprio corpo per la plastinazione e la ricostruzione di un superuomo, privo di tutti i difetti dovuti all'evoluzione. Sempre nel proprio sito web, nel programma di donazione del corpo, si legge che «Tutti i campioni anatomici provengono da individui che hanno donato i loro corpi con il consenso legale volontario durante la loro vita, per l'istruzione delle generazioni future. Per oltre 30 anni il programma di donazione dei corpi è stato il fondamento etico del nostro lavoro di plastinazione» e, a fronte della donazione totalmente gratuita dei corpi, si legge che «Per garantire che la decisione di donare il proprio corpo all>IfP (Institute of Plastination)²⁵ venga presa con libera volontà, non è prevista alcuna compensazione finanziaria» e si garantisce che «limitiamo rigorosamente la vendita di plastinati di origine umana a "utenti qualificati"».

Tale lettura dell'attività di von Hagens deriva da una visione dicotomica del corpo umano: da una parte vi è la visione della sacralità del corpo che, in quanto opera di Dio, non appartiene all'uomo, è tempio dello spirito, pertanto, è intoccabile e risorgerà alla fine dei tempi; dall'altra parte vi è la visione che riconosce nell'uomo l'unico proprietario del proprio corpo e artefice del proprio destino.

Tuttavia, ridurre il piano della discussione sulla disponibilità dei corpi umani ad una opposta visione laica-religiosa non solo appare frettolosamente riduttivo ma ignora tutti i livelli di riflessione etica, giuridica, culturale e antropologica che hanno attraversato la storia dell'umanità e che abbiamo cercato di illustrare nei capitoli precedenti.

Pertanto, è doveroso procedere con un'analisi degli elementi che emergono dalla realizzazione di tali mostre e dall'attività di von Hagens.

A differenza delle antiche procedure di imbalsamazione per la venerazione religiosa e della mummificazione dei corpi destinati alla vita eterna, il processo di plastinazione, come esposto nel precedente paragrafo dedicato, non garantisce l'immortalità promessa da von Hagens e a cui anelerebbero i donatori, ed è propedeutico all'esibizione di corpi come presunte "opere d'arte" per il pubblico pagante. Il fine ultimo, pertanto, dell'attività di von Hagens, sembra essere quello di ottenere, oltre alla propria fama, un profitto, così come afferma egli stesso nel suo sito web. Se non sembra esserci un corrispettivo economico per l'acquisizione dei corpi, vi è invece un dichiarato profitto dalla vendita dei corpi e dei resti plastinati ai cosiddetti "utenti qualificati", così come per accedere alla mostra è richiesta una tariffa di ingresso gestita da società a scopo di lucro, a palese dimostrazione dello scopo di guadagno economico. Ciò implica una violazione delle norme di non commerciabilità del cadavere nei Paesi in cui vigono le relative prescrizioni e, in ogni caso, rappresenta un'inaccettabile violazione bioetica, con conseguente profitto ingiusto.

Tuttavia, la valutazione più profonda riguarda l'uso del corpo in un contesto "voyeuristico" quale un'esposizione al fine di intrattenimento, in violazione allo *status* del cadavere la cui dignità è

²⁴ [Institute for Plastination.](#)

²⁵ Ibidem.

riconosciuta nelle più disparate culture nel tempo e nello spazio, indipendentemente dalla presenza o meno di una religione di riferimento.

Tali considerazioni sono effettuate a prescindere dal consenso informato del donatore, che, secondo quanto dichiarato nel sito dell'IfP, non costituisce un contratto ma una dichiarazione di intenti revocabile in qualsiasi momento.

In merito al consenso informato, nella comunità bioetica e giuridica è aperto il dibattito su quale uso del corpo possa essere legittimato da una donazione corporea confermata. Il donatore dovrebbe avere una conoscenza dettagliata e/o lasciare istruzioni dettagliate su ciò che ritiene opportuno? Sarebbe incluso, ad esempio, l'utilizzo per un progetto artistico? Sarebbe inclusa la dissezione pubblica?

Alcuni autori sostengono che tale uso di un cadavere non sarebbe appropriato anche se il donatore lo avesse espressamente consentito; lo stesso vale per l'esposizione di cadaveri in pose sessuali, come è avvenuto in alcune edizioni, tanto che un tribunale tedesco ha vietato tale sezione della mostra di Augusta del 2009.

Le perplessità biogiuridiche sulla legittimità di tali esibizioni non derivano solo dalla finalità commerciale ammantata da una veste scientifica ma anche dagli scopi dichiarati dallo stesso von Hagens sulla ricerca dell'immortalità o dell'esibizione personale da parte dei donatori dopo la morte, che mal si concilia con il fine dichiarato di aiutare gli altri “attraverso l'istruzione e la ricerca”. Tali finalità egoistiche, secondo alcuni autori, interromperebbero il consueto “legame tra donazione e altruismo”, pur risultando difficile esprimere un giudizio etico sulle motivazioni individuali per la donazione del corpo, poiché queste non possono essere conosciute con certezza.

Probabilmente è più realistico ipotizzare una contrattazione tra diversi interessi personali con l'obiettivo aggiuntivo di trarre vantaggio dalla cooperazione tra le parti (prospettiva etica contrattualista): nel caso in cui le prospettive dei donatori e dei plastinatori si fondano in una visione “materialistica” di raggiungere con la plastinazione una sorta di “esistenza eterna post-mortale”, la scelta può essere accettata da taluni in una prospettiva puramente giuridica attraverso un consenso legalmente valido ma può essere legittimamente messa in discussione da una comunità più ampia che si oppone a una simile visione e che, nell'invocare il rispetto della dignità del corpo, cerca di raggiungere un consenso per la proibizione di tali mostre. Inoltre, sarebbe quanto mai auspicabile prevedere il coinvolgimento dei parenti del defunto nei casi in cui il corpo sia usato per manifestazioni pubbliche.

Tali perplessità etiche sono state valutate dalla Federazione Internazionale delle Associazioni degli Anatomopatologi (IFAA), che ha espresso un dettagliato parere nel 2018²⁶, considerando diversi aspetti, oltre a quello del consenso informato, ritenuto una condizione necessaria ma non sufficiente per l'approvazione etica delle suddette esposizioni.

Le considerazioni principali dell'IFAA riguardano i seguenti aspetti:

²⁶ Federative International Committee for Ethics and Medical Humanities (FICEM) of the International Federation of Associations of Anatomopathologists (IFAA), *Ethical and Medical Humanities Perspectives on the Public Display of Plastinated Human Bodies*. 2018.

- **l'acquisizione dei corpi:** il consenso informato deve essere individuale, espresso in vita dal defunto per libera decisione e documentato per iscritto. Ciò può essere difficile da valutare quando i reperti vengono importati da altri Paesi, spesso lontani, perché i metodi di approvvigionamento possono rimanere oscuri se avvengono al di fuori della legislazione locale del luogo dell'esposizione. Indipendentemente dall'origine geografica degli organismi, la trasparenza in merito alle procedure di approvvigionamento è comunque obbligatoria;
- **l'uso dei corpi umani morti per profitto personale:** il corpo umano non può essere oggetto di commercio;
- **il presunto scopo educativo a servizio dell'avanzamento della conoscenza e del miglioramento dello stile di vita dei visitatori:** in realtà, da un sondaggio condotto in Grecia nel 2012²⁷ emerge come solo una piccola parte dei visitatori intervistati sia disposto a cambiare il proprio stile di vita, mentre vi è largo consenso sul fatto che l'educazione sanitaria e anatomica possa essere perseguita attraverso metodi alternativi moralmente non controversi, come le tecniche di imaging, strumenti multimediali e modelli anatomici;
- **la curiosità morbosa:** lo sguardo "voyeuristico" che potrebbe essere implicito nella visione di un corpo reale può sconfinare nella violazione di ogni rispetto e in una forma di pornografia quando i corpi vengono esposti in posizioni che riproducono un amplesso;
- **la presunta continuità storica** invocata per giustificare l'attività di von Hagens viene in realtà utilizzata in modo selettivo privilegiando solo alcune linee storiche;
- **la "durata di vita" poco chiara di un esemplare plastinato:** von Hagens dichiara la durata "eterna" dei corpi plastinati; in realtà, in alcune mostre sono state segnalati segni di fuoriuscita di liquidi dai corpi talmente evidenti da costringere gli organizzatori alla sostituzione di questi ultimi e indurre i funzionari locali a chiedere il divieto di spettacoli del genere;
- **la sepoltura:** non vi è alcuna notizia sul destino dei corpi plastinati e delle loro parti "di scarto" che si accumulano durante il processo dopo l'utilizzo nelle esposizioni, dal momento che la plastinazione rende difficile la semplice sepoltura e impossibile la cremazione. Pertanto, a differenza di altri programmi di donazione in cui i corpi sono sottoposti a sepoltura o cremazione in linea con la relativa cultura e religione, i corpi plastinati sono potenzialmente destinati allo smaltimento nei rifiuti di plastica, con una evidente spersonalizzazione e una cancellazione del loro *status speciale*, a meno che la comunità scientifica ed etica non individui un'altra soluzione definitiva. In tal caso, il consenso alla plastinazione e all'esposizione dovrà comprendere anche informazioni sul destino del corpo;
- **la privacy dei donatori:** devono essere evitate le esposizioni di corpi che presentano segni identificativi, nel rispetto anche della privacy dei parenti;
- **la posa dei corpi umani morti:** una caratteristica particolare delle esposizioni in oggetto è la presentazione dei corpi in pose "simili alla vita" (ad esempio, il gioco a scacchi o a carte, o la corsa o altre pratiche sportive) senza altre finalità se non quella spettacolare. Determinate

²⁷ RAIKOS et al., *Human body exhibitions: Public opinion of young individuals and contemporary bioethics*. Surgical and Radiologic Anatomy. 2012. 34(5):433-40. DOI: 10.1007/s00276-011-0925-4. Dallo studio, basato su un sondaggio di 500 individui tra i 18 e i 35 anni, al fine di conoscere la loro opinione su tali spettacoli e sulla donazione del corpo per scopi scientifici, emerge che oltre la metà degli intervistati si poneva preoccupazioni morali e molti sottolineavano la violazione della dignità umana, ritenuto valore intrinseco dell'essere umano, pur senza aver avuto informazioni in merito a tale argomento. Non solo, ma parte degli intervistati mostrano preoccupazione per gli effetti della mostra sulla salute mentale dei visitatori.

“animazioni” post-mortem, ad esempio il corpo plastinato di una donna incinta o plastinati in pose erotiche, fino alla simulazione di un eterno rapporto sessuale, sono state considerate da alcuni osservatori altamente offensive perché più voyeuristiche che educative. Infine, l’aspetto artistico della posa dei plastinati è molto controverso. Questo tipo di “arte” è in realtà lontano dall’arte contemporanea (che ha avuto approcci molto diversi al corpo umano negli ultimi decenni). Piuttosto che di arte si tratterebbe di design basato su “materiale” organico, o di riproduzione o citazione di opere d’arte classiche (come nel caso dell’uomo disegnatore) che sfrutta un “materiale” molto speciale. Entrambi tali approcci riducono, quindi, il cadavere a oggetto mettendo in discussione la dignità del defunto;

- **L’ambiguità dei plastinati:** pur nell’ambiguità di vero/falso, da un punto di vista etico è doveroso sottolineare che i plastinati hanno origine e continuano a essere parte del donatore, cioè di una persona. In questo senso, l’ambiguità tra corpo e persona porta a scotomizzare la dignità di chi ha dato origine al plastinato;
- **la prospettiva de-umanizzante/de-personalizzante:** i resti umani, lungi dall’essere intesi nel loro *status* speciale, diventano i “plastinati”, nella più totale forma di de-umanizzazione. Risulta evidente che i corpi donati diventino materia prima plasmabile per qualsiasi volontà cosiddetta “artistica” e la natura umana e il lavoro svolto in vita vengono sostituiti dalla creatività “plastica” ed estetica all’origine di una mostra in cui le etichette con firma “artistica” prendono il posto del necrologio e delle incisioni sulle lapidi, mentre la data di creazione del “plastinato” sostituisce la data di morte. L’individualità che nasce dalla storia della vita, dal nome e dal contesto familiare viene smaterializzata in una posa generica che potrebbe non caratterizzare lo stile di vita del donatore o risultare addirittura contraria ai valori morali dello stesso.

La questione (irrisolta) della provenienza dei corpi

Il progetto delle mostre di corpi plastinati (“Body Worlds”, “Bodies Revealed”, “Our Body: The Universe Within”) si realizza in tournée mondiali che, dal loro esordio, sono state oggetto di controversie etiche e giuridiche tali da essere stata bandite in alcuni Paesi.

La questione più eclatante, e tuttora irrisolta, riguarda la provenienza dei corpi esposti. A lanciare l’allarme nel contesto scientifico internazionale è stato un editoriale comparso sul prestigioso giornale “The Lancet”²⁸ nel 2010, ossia subito dopo l’esposizione di “Real Bodies” a Birmingham, nel Regno Unito. Nell’articolo si riporta la causa intentata nel 2008 dall’Ufficio del procuratore generale dello Stato di New York (USA) per ottenere la documentazione sull’origine dei corpi. La società organizzatrice, Premier Exhibitions, aveva mostrato un disclaimer (dichiarazione di non responsabilità) in cui si affermava che i resti erano quelli di cittadini o residenti cinesi, originariamente ricevuti dall’Ufficio di Polizia cinese che, a sua volta, potrebbe averli ricevuti dalle carceri nazionali e che la società non aveva potuto verificare in modo indipendente che i resti non appartenessero ai prigionieri cinesi. Tali informazioni non erano presenti in alcun modo nella mostra di Birmingham. L’importazione nel Regno Unito era stata possibile utilizzando lo spiraglio aperto dallo Human Tissue Act del 2004, che regola la conservazione e l’uso di corpi, organi e tessuti umani in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, ma non richiede la prova del consenso informato per i tessuti

²⁸ Editorial, Bodies revealed, but whose? The Lancet, Vol. 375, Issue 9715, 20–26 February 2010, Page 612.

importati. L'Autorità per i tessuti umani inglese aveva accettato l'origine dei tessuti della mostra sulla base di una dichiarazione giurata ("affidavit") e aveva concesso il permesso per l'esposizione al pubblico. Una dichiarazione sul sito web della mostra affermava che, sebbene i fornitori di Premier Exhibitions certificassero che tutte le persone erano morte per cause naturali e le loro spoglie erano state donate con il permesso del defunto o dei parenti prossimi per uso educativo, la società non poteva verificare in modo indipendente le origini della mostra. In seguito a tale vicenda, un gruppo di medici inglesi organizzò una petizione online per chiedere che le norme sul consenso siano estese anche ai tessuti importati ed esportati, per chiudere la falla dell'Human Tissue Act e garantire che tutti i resti esposti al pubblico fossero donati con il consenso del defunto.

La preoccupazione etica sull'origine dei corpi, tanto cruciale quanto ancora poco nota ai più, è alla base di continue indagini da parte di istituzioni e denunce da parte degli attivisti dei diritti umani, dalle quali emergerebbero prove a sostegno dell'idea che i corpi e gli organi esposti provengano anche da prigionieri uccisi in Cina.

Lo stesso Roy Glover, chief medical director di Premier Exhibition, ha dichiarato che le "Esposizioni" sono state ottenute dai laboratori di plastinazione della Dalian Medical University di Dalian (Cina)²⁹, specificando il carattere di "non reclamato" di quei corpi, come di tanti altri utilizzati per scopi educativi negli Stati Uniti. Va da sé che, se resta un elemento di criticità etica per scopi scientifici ed educativi, l'uso di corpi non reclamati diventa inaccettabile per i fini commerciali ed esibizionistici che contraddistinguono le mostre di cui sopra.

A tale proposito, sottolineiamo il fatto che i corpi non reclamati avrebbero potuto essere acquistati da von Hagens, plastinati ed esposti a fini di lucro nelle mostre o addirittura venduti a quanti lo stesso imprenditore definisce nel suo sito "utenti qualificati".

Oltre alla Cina, anche la Russia è risultata fra i Paesi fornitori di cadaveri per la plastinazione fino al momento in cui il canale di approvvigionamento si sarebbe interrotto a seguito degli scandali relativi al traffico di cadaveri in Russia e nella Repubblica del Kirghizistan.

La Cina, pertanto, resterebbe il Paese privilegiato in tal senso anche per la facilitazione offerta dalle norme sull'utilizzo di corpi non rivendicati: secondo la Legge di Procedura Criminale cinese, se la famiglia del criminale non rivendica il corpo dopo una data specifica, la Corte Popolare può avvisare le organizzazioni competenti perché prelevino il corpo o i resti.

Tale pratica favorisce la disponibilità dei corpi dei perseguitati di coscienza, tra i quali figurano monaci tibetani e religiosi di ogni confessione che difficilmente verranno reclamati dai familiari, sia perché è raro che si abbia notizia del luogo di detenzione, sia per il timore dei familiari stessi di essere, a loro volta, arrestati.

Tra le vittime più probabili in tal senso sono stati individuati i prigionieri giustiziati praticanti del Falun Gong, movimento spirituale bandito e oggetto di persecuzione in Cina.

²⁹ JACOBS A., *Cadaver exhibition raises questions beyond taste* [editor's note appears in *New York Times*, January 7, 2006]. *New York Times*. November 18, 2005:B3. Glover ha giustificato la decisione di collaborare con la scuola di medicina cinese con la motivazione che in Cina lavorano «the best disectors in the world». Tali affermazioni hanno suscitato l'opposizione di molti anatomopatologi che hanno contestato erronee descrizioni dei sistemi corporei e hanno paventato il rischio che il carattere commerciale di tali mostre siano controproducenti per la donazione dei corpi e il progresso della scienza in ambito accademico (*Exhibits promote human remains as . . . art*. Talk of the Nation. National Public Radio. March 24, 2006).

A fronte delle rassicurazioni prodotte dagli organizzatori delle mostre e dal professore di anatomia Hong Jin Sui della Dalian Medical University sulla provenienza legale dei corpi³⁰, nel 2016 è stato presentato il Rapporto “Bloody Harvest/the Slaughter”³¹ contenente ulteriori prove a sostegno delle scoperte pubblicate nel 2007 nel primo Kilgour-Matas Report sull’espianto di organi dai prigionieri di coscienza in Cina³². Il Rapporto è stato presentato nel 2019 durante le udienze dell’Independent China Tribunal, che la International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC) aveva incaricato di esaminare le prove e agire collegialmente per determinare quali sarebbero state le conseguenze legali nel caso in cui la Cina fosse stata riconosciuta colpevole di crimini internazionali da prelievo forzato di organi umani³³.

Le prove raccolte dagli estensori del report sono risultate talmente convincenti e suffragate da testimonianze talmente chiare sul fatto che migliaia di prigionieri di coscienza abbiano subito l’espianto di organi, che la giuria dell’Independent China Tribunal ha emesso un giudizio provvisorio contro la Cina e, con un’iniziativa irrituale, il Tribunale di Londra ha anticipato conclusioni provvisorie sull’espianto forzato di organi nella Repubblica Popolare Cinese. È stato infatti accertato «all’unanimità, e oltre ogni ragionevole dubbio, che in Cina siano stati praticati espianti forzati di organi da prigionieri per motivi di coscienza per un periodo considerevole di tempo, coinvolgendo un numero molto consistente di vittime»³⁴.

Pertanto, sulla base delle ricerche effettuate per produrre i report su citati, Kilgour ha screditato le dichiarazioni prodotte degli organizzatori delle mostre, evidenziando anche importanti discrepanze rinvenute nel rapporto sul Dalian Plastination Body Plant³⁵ in relazione al numero di cadaveri forniti alla scienza e di donazioni di corpi in Cina.

³⁰ Il prof. Hong Jin Sui ha affermato in una dichiarazione che «i campioni sono stati originariamente ricevuti dall’obitorio della città e poi trasferiti alle università di medicina in Cina e infine sono stati legalmente donati al Dalian Hoffen Bio-technique Laboratory per la conservazione, la dissezione e l’esposizione. La Dalian Hoffen Bio-technique accetta solo campioni donati legalmente, privi di malattie infettive e certificati come morti per cause naturali» (si veda: M. PALIN, *“Real Bodies: The Exhibition”, controversy about “disturbing” origins of corpses*. News.com.au, April 9, 2018). Nella stessa fonte è riportata la dichiarazione del presidente e amministratore delegato di *Imagine Exhibitions*, Tom Zaller, secondo cui le affermazioni che la mostra avrebbe utilizzato cadaveri umani provenienti da prigionieri politici cinesi morti durante la detenzione erano "infondate" e "offensive". Ma non è stato in grado di fornire alcuna prova delle loro origini. Ha affermato che i corpi provenivano "assolutamente dalla Cina", ma, al contempo, ha ammesso che non c'era "nessuna documentazione" per dimostrare la loro identità o dimostrare che avevano accettato in vita di donare i loro cadaveri nella morte.

³¹ D. KILGOUR, E. GUTMANN, D. MATAS, *Bloody Harvest/The Slaughter: An Update*, June 22, 2016. Revised April 30, 2017.

³² D. MATAS, D. KILGOUR, *BLOODY HARVEST. Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China. An Independent Investigation into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China*. 31 January 2007.

³³ Per approfondimenti sull’Independent China Tribunal, Indipendent Tribunal into Forced Organ Harvesting from Prisoners of Conscience in China si rimanda al sito: <https://chinatribunal.com/>

³⁴ In merito alla storia degli abusi di trapianti di organi in Cina, si rimanda alle osservazioni preparate da David Matas (avvocato internazionale per i diritti umani e co-fondatore dell’International Coalition to End Transplant Abuse in China) per la conferenza del Forum accademico internazionale su arti, media e cultura, tenutosi a Kyoto, Giappone, il 20 ottobre 2022, reperibili in: <https://endtransplantabuse.org/it/innovation-and-value-organ-transplant-abuse-in-china-remarks-by-david-matas/>. In tale report si fa risalire l’uccisione di massa dei prigionieri di coscienza per il prelievo dei loro organi alla collaborazione tra gli ospedali statali e militari e i centri di detenzione e nella più totale assenza di norme, standard etici legali o professionali. Da tali affermazioni risulterebbe che simili uccisioni di massa rappresentano un fatto documentabile dagli inizi degli anni 2000 ad oggi, evidente a ciascun ricercatore che abbia esaminato i dati.

³⁵ Per informazioni sul centro di plastinazione di von Hagens a Dalian si veda: <http://chinascope.org/archives/6423>

L’ambiguità che caratterizza le suddette mostre riguarda anche le forme di comunicazione che mescolano sia elementi caratteristici delle esposizioni di didattica medica, quali la cura nella ricostruzione anatomica, sia quelli distintivi di un *freak show*³⁶, puntando decisamente sul sensazionalismo. Dalle locandine dei *freak show* di epoca vittoriana, infatti, le esibizioni attuali derivano l’uso degli aggettivi nei sottotitoli che mirano ad attrarre il maggior numero di visitatori³⁷. Infine, lo scalpore e le polemiche che caratterizzano la messa in scena delle esibizioni determinano il clima di sensazionalismo che costituisce l’essenza di ogni spettacolo.

Alla luce di quanto sin qui esposto e documentato, è ineludibile chiedersi perché tali mostre continuino ad avere l’autorizzazione ad essere ospitate nelle città, in grave ed aperta violazione delle norme giuridiche di rispetto del cadavere e della degna sepoltura, dei principi etici che hanno guidato la civiltà umana e dei principi sanciti dalle numerose Linee Guida internazionali sulle esposizioni dei corpi nei musei.

Numerosi sono stati i tentativi da parte di personalità e istituzioni che ne hanno segnalato l’inammissibilità ma ben pochi sono riusciti nell’intento di impedire la messa in scena delle stesse.

Tra i nomi più illustri che hanno osteggiato l’esposizione dei corpi plastinati segnaliamo Jon Jackson, della Grand Forks University of North Dakota School of Medicine il quale, avvertendo un profondo sentimento di frustrazione per il “profitto” accumulato dai promotori di mostre nate per rendere popolari e sensazionalistiche le scienze anatomiche, denunciò una grave difficoltà a trovare un argomento convincente a favore della donazione di corpi in un tale contesto. In una sua comunicazione del gennaio 2007, egli spiegò magistralmente che i programmi di donazione di corpi «devono implorare le persone di donare corpi. [Devono] ricordare alle persone che grande dono è e per quali scopi altruistici questo dono viene fatto». Ancora, Elaine Catz, del Penn Carnegie Science Center di Pittsburgh dove “Bodies...The Exhibition” è stata inaugurata nell’ottobre 2007, si dimise per protesta dopo undici anni, con un clamoroso *j'accuse*³⁸.

In Francia, la mostra “Our body, A corps ouvert” suscitò la decisa riprovazione di intellettuali e organizzazioni di diritti umani e una immediata presa di posizione da parte del Comitato Francese di Bioetica, che aveva paragonato la mostra a puro voyerismo che induceva a uno sguardo tecnicistico su quei corpi umani che sono stati degli individui. Sulla base dei numerosi argomenti addotti, la mostra fu dichiarata illegale dal governo francese che, a tal fine, si appellò all’art. 16 del Codice civile nazionale³⁹ con una sentenza del giudice Raingeard⁴⁰. La Corte stabilì che un tale uso

³⁶ I *freak show* sono spettacoli di esibizioni contenenti rarità biologiche e umane che si svolgevano prevalentemente in Inghilterra e negli Stati Uniti tra il XIX al XX secolo: N. DURBACH, *Spectacle of Deformity: Freak Shows and Modern British Culture*, Univesity of California Press, 2009.

³⁷ Nel sottotitolo “The Original Exhibition of Real Human Bodies”, gli aggettivi “Original” e “Real” richiamano gli stessi aggettivi (“Original” ed “Alive”) utilizzati per i cartelloni dei *freak show*.

³⁸ Catz ha affermato: «Ci sono molte cosiddette “garanzie” su questa mostra, ma non sono sicura che il Carnegie Institute l’abbia indagata abbastanza... Fare domande è l’unico modo in cui gli scienziati imparano qualcosa, ma devi verificare le fonti... Il centro scientifico è disposto ad accettare la risposta che vuole sentire, senza verifica, perché vuole che questa mostra attiri la folla». Si veda: Kalson S., [China “Bodies” exhibit raises hackles here: Science Center employee quits to protest display of corpses](#). Pittsburgh Post-Gazette. June 21, 2007.

³⁹ Codice civile francese, art. 16: «Il rispetto del corpo umano non termina con la morte e le spoglie del deceduto devono essere trattate con rispetto, dignità e decenza».

⁴⁰ Si veda: (AFP) *French court orders ban on Chinese body parts show* del 21.04.2009 Doc. on line 34.

di corpi umani può essere autorizzato solo per fini medici e non per scopi legati allo spettacolo e ordinò la confisca e sepoltura dei corpi per il rispetto dovuto verso i defunti.

Anche in Italia, alla notizia che la mostra “Body Worlds” sarebbe stata ospitata nel 2013 a Milano, un gruppo di esponenti della società civile, politica, accademica e religiosa rivolse un accorato appello al sindaco perché non concedesse l’autorizzazione, manifestando dubbi sul rispetto dei diritti umani per la mancanza di trasparenza sulla provenienza dei corpi e invocando l’approfondimento degli articoli 410 (vilipendio di cadavere) e 413 (uso illegittimo di cadavere) del Codice penale italiano presso l’Avvocatura comunale⁴¹. Tale appello risultò inascoltato e la mostra si tenne nel 2013 e in edizioni successive a Milano e in altre città italiane.

A Bologna, la vigilia dell’esposizione del 2013 registrò una dura presa di posizione da parte della curia che pubblicò alcuni articoli sul supplemento domenicale del quotidiano cattolico “Avvenire”. In tali commenti si attribuiva alla mostra il carattere della pornografia, non tanto e non solo in una prospettiva religiosa, quanto nel contesto della *pietas* che pretende il rispetto del corpo della persona morta e che non può mai essere oggettivato né, tantomeno, diventare fonte di *divertissement*. In tale prospettiva, le modalità espositive assumevano la caratteristica di una violenza contro il pudore, una forma di voyeurismo, in altre parole, una forma di pornografia⁴².

Nonostante i numerosi dubbi, tali esibizioni continuano ad attrarre centinaia di migliaia di visitatori in tutto il Paese e alcuni musei stanno addirittura pensando di aggiungere plastinati alle loro collezioni permanenti.

⁴¹ L’appello era firmato da Nando Dalla Chiesa, Fiorello Cortiana, Silvia Giacomoni e da Elisabetta Pellarin.

⁴² A. DALL’ASTA, [La pornografia di quelle persone scarnificate](#). Bologna sette, 25 agosto 2013, n. 34; L. GORIUP, [“Body worlds”, mostra di corpi senza persona](#). Bologna sette, 10 novembre 2013, n. 45.

CONCLUSIONI

Il CSB pone a fondamento dell'argomentazione la centralità del “consenso informato” come discriminio etico di base nell'utilizzo del corpo umano o di parti di esso.

Esso ribadisce ancora come la donazione a scopo terapeutico, animata da un intento altruistico e supportata da una volontà espressa (o presunta in modo legittimo), rappresenti un'esaltazione di valori etici, pur derogando ai principi di inviolabilità e intangibilità. Al contrario, l'utilizzo del corpo per finalità diverse, specialmente in assenza di un consenso esplicito e consapevole, solleva gravi problematiche bioetiche, rischiando di ridurre il corpo a mero oggetto e di ledere la dignità della persona, anche dopo la morte.

IL CSB rileva come, su tale complessa e delicata tematica, occorra una riflessione continua, parallela alla definizione di linee guida in evoluzione per la gestione etica di collezioni anatomiche ed esposizioni, con un'attenzione particolare alla trasparenza, al rispetto della dignità e, ove possibile, alla restituzione dei resti umani. Il dibattito aperto sui limiti del consenso alla donazione corporea rimarca l'importanza di una comunicazione chiara e dettagliata tra il potenziale donatore e le istituzioni, al fine di evitare interpretazioni ambigue e garantire il rispetto delle volontà individuali.

In definitiva, il documento enfatizza come ogni pratica che coinvolga il corpo umano, vivo o morto, debba essere guidata da un profondo rispetto per la dignità. L'episodio della mostra "Body Worlds" a Milano nel 2013, con il forte appello al sindaco da parte di esponenti della società civile, politica, accademica e religiosa, rappresenta un caso emblematico delle tensioni bioetiche sollevate dall'utilizzo di corpi umani per finalità espositive. L'opposizione si concentrava principalmente su due aspetti cruciali, strettamente connessi alle considerazioni generali emerse nel documento. Il primo si riferiva alla mancanza di trasparenza sulla provenienza dei corpi. Il cuore della contestazione risiedeva nel dubbio che i donatori avessero espresso il consenso informato in maniera eticamente ineccepibile e con una piena comprensione della destinazione finale dei loro corpi, inclusa l'esposizione pubblica. La mancanza di chiarezza, in quel frangente, richiamò direttamente il principio cardine del consenso informato, evidenziando come l'assenza o la dubbia validità di quest'ultimo possano minare la legittimità etica delle pratiche in discussione. Il secondo aspetto si riferiva alla possibile violazione del Codice penale italiano con il richiamo agli articoli 410 (vilipendio di cadavere) e 413 (uso illegittimo di cadavere) da parte degli oppositori, a sostegno del fatto che le preoccupazioni bioetiche si traducono anche in potenziali implicazioni legali. Infatti, l'esposizione pubblica di corpi plastinati poteva essere interpretata, da alcuni, come una forma di mancanza di rispetto verso i defunti o un utilizzo non conforme alla volontà espressa (o presunta) in vita e tale considerazione evidenzia come i principi bioetici debbano trovare un riscontro anche nel quadro giuridico a tutela della dignità umana. Il fatto che la mostra si sia tenuta in varie città italiane nonostante le proteste di alcuni gruppi di pensiero suggerisce una divergenza di vedute all'interno della società ed al tempo stesso una crescente sensibilità della società civile, politica e accademica verso le implicazioni bioetiche legate alla manipolazione e all'esposizione di resti umani.

A conclusione delle riflessioni effettuate su una tematica che attraversa le corde più profonde dell'esistenza umana fin dalla nascita della civiltà, il CSB ritiene che un'ultima annotazione debba provenire dal mondo della cura, attingendo al prezioso supporto della medicina narrativa.

La mediazione di un “corpo” sofferente, infatti, è sempre rintracciabile tra l’ammalato che ne è proprietario e le persone che si prendono cura di costui; lo sanno bene, tra tutti, quei professionisti sanitari che all’ultimo percorso della malattia e della vita della persona ammalata dedicano la loro attività professionale.

Emblematica, in tal senso, è l’esperienza di un’ammalata in fase terminale, affettuosamente seguita fino alla fine da un medico palliativista in un Hospice: nel corso delle poche settimane di quell’assistenza, una relazione forte di cura, nella chiarezza degli elementi clinici e dei sentimenti condivisi, aveva permesso da parte di lei l’espressione dei timori, delle incertezze e dei molti interrogativi sul destino futuro anche del proprio corpo morente. “Ti prometto che, dopo, avrò cura del tuo corpo”, le disse il medico, in uno degli ultimi momenti di lucidità dell’ammalata. Ne ottenne un sorriso difficile da dimenticare.

La dignità silente di chi lascia il mondo trova eco nella nobiltà di chi a questi resta accanto con cura. È la nostra stessa carne, fragile e preziosa, a ricordarci la via maestra per non cadere nell’ombra della de-umanizzazione; è per tale motivo che la nostra corporeità reclama il rispetto massimo, contro ogni forma di svilimento.

RACCOMANDAZIONI FINALI

Il CSB ritiene che oggi sia quanto mai necessario che la comunità scientifica, bioetica e giuridica definisca con chiarezza se vi sia legittimità nell'utilizzare il corpo con i fini e le modalità di allestimento delle suddette mostre anche alla luce del coinvolgimento massiccio dei giovani e delle scolaresche che sono accompagnate a visita dai propri insegnanti, onestamente convinti di offrire una ineguagliabile opportunità didattica nel campo anatomico. L'organizzazione delle stesse, infatti, contatta gli istituti scolastici delle città che ospitano l'evento proponendo pacchetti convenienti per le classi e presentando l'esposizione come la più avanzata proposta scientifica attualmente disponibile. Va da sé che, senza tutte le corrette informazioni, i visitatori e, in particolare, gli educatori non hanno consapevolezza dell'opportunità, o meno, della partecipazione. La nostra esperienza di educatori ci insegna che, condividendo tutte le informazioni disponibili e le valutazioni etiche e giuridiche, gli studenti sono in grado di comprendere appieno i vari risvolti del fenomeno ed esercitare la propria autonomia di scelta⁴³. Inoltre, sulla base di reazioni psicologiche e malori di visitatori registrati in più esposizioni e dichiarati dagli stessi organizzatori⁴⁴, è imprescindibile ottenere, per i minorenni, il consenso dei genitori e degli accompagnatori ed è altrettanto doveroso segnalare che si tratta di corpi reali alle persone con particolare sensibilità e in condizioni di fragilità⁴⁵. Infine, l'arricchimento delle esposizioni di corpi plastinati con atteggiamenti e posizioni provocatorie introduce un'ulteriore dimensione etica altamente problematica. Pur riconoscendo la libertà espressiva o l'intento di rendere l'anatomia più "coinvolgente", è fondamentale bilanciare tali obiettivi con il rispetto per la dignità umana, la chiarezza del consenso e la reale finalità educativa dell'esposizione. La spettacolarizzazione e la provocazione fine a sé stessa rischiano di prevaricare principi etici fondamentali. Un approccio più rispettoso e focalizzato sull'apprendimento anatomico, evitando pose che possano essere interpretate come irriverenti o svilenti, sarebbe eticamente più auspicabile.

La complessità e la profondità del tema fin qui argomentato non possono essere né ignorate né sottovalutate dai decisorи chiamati a valutare la possibilità di accogliere o respingere tali spettacoli sulla base di molti elementi che sovrastano il fine commerciale.

Inoltre, proprio segnalando il rischio che le mostre possono scoraggiare fortemente i donatori per il timore che i loro corpi od organi vengano esposti in pubblico plastinati, il CSB intende richiamare l'impegno morale anche dei governi locali nel sostenere fortemente e promuovere i programmi di donazione di corpi ai laboratori di anatomia per scopi didattici e di ricerca.

Analogamente, il CSB evidenzia la responsabilità individuale, istituzionale e disciplinare dei gestori e dei consumatori di prodotti di istruzione e di intrattenimento nel valutare e negoziare le incertezze etiche delle esposizioni di cadaveri. La domanda alla quale ancora non è stata data una risposta

⁴³ A tal proposito, si richiama quanto emerso dal sondaggio riportato nello studio di A. RAIKOS et al., *Human body exhibitions... cit.*

⁴⁴ D. VON LEHN, *The body as interactive display: examining bodies in a public exhibition*. 2006. Sociol Health Illn 28:223–251.

⁴⁵ Tali soggetti, particolarmente vulnerabili emotivamente, possono essere indelebilmente influenzati a causa di una repulsione o di una analogia con la propria condizione personale, subendo un effetto negativo sulla propria condizione fisica: P. LEIBERICH et al., *Body worlds exhibition: visitor attitudes and emotions*. Ann Anat. 2006. 188:567–573. È opportuno sottolineare come l'educazione all'anatomia normale e patologica richiede una gestione speciale da parte di specialisti che hanno anche l'obbligo di garantire la salute fisica e mentale di chi assiste.

adeguata è sempre la stessa: se le mostre di anatomia sono educative, cosa ci stanno insegnando le esposizioni di corpi plastinati e a quale prezzo lo stanno facendo?